

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

730° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
5 ^a - Bilancio	» 11
7 ^a - Istruzione	» 16
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 24
10 ^a - Industria	» 26
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 31

Organismi bicamerali

Procedimenti d'accusa	Pag. 48
-----------------------------	---------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 60
10 ^a - Industria - Pareri	» 67

CONVOCAZIONI	Pag. 68
--------------------	---------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

373^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruffino.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE**

Zito ed altri: Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2825)
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CABRAS ricordando che l'articolo 12 della legge n. 302 del 1990, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, aveva provveduto a far decorrere i benefici previsti dal provvedimento dal 1° gennaio 1969, limitatamente però a fatti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Ne è risultata una disparità di trattamento rispetto alle vittime della criminalità mafiosa, per le quali gli stessi benefici venivano applicati soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della legge. Già durante l'esame parlamentare, tale elemento di disparità era stato segnalato come contraddittorio rispetto alle finalità stesse di una normativa mirante a porre sullo stesso piano gli eventi connessi ad episodi di terrorismo e di criminalità organizzata. Il disegno di legge n. 2825, del quale il relatore raccomanda l'accoglimento, si propone quindi di sanare questa situazione estendendo alle vittime della mafia l'efficacia retroattiva disposta dal citato articolo 12 della legge n. 302 del 1990. Dopo aver sottolineato il consenso determinatosi intorno alla proposta, che reca la firma di esponenti di quasi tutti i Gruppi politici, il relatore osserva che occorrerà comunque verificare la congruità del meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'art. 2 del disegno di legge, che rinvia a quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 302 del 1990. A tal fine, auspica che si possa al più presto disporre del parere della Commissione bilancio; qualora quest'ultimo sia favorevole ed intervenga il consenso del Governo, egli anticipa la propria richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Si apre il dibattito.

Il senatore TRIPODI sottolinea l'opportunità del provvedimento, che, nell'assicurare misure di più certa equità nei confronti delle vittime della mafia, rimuove la situazione discriminatoria determinatasi con l'approvazione della legge n. 302 del 1990, che pure muoveva dal presupposto di una equiparazione tra i fenomeni del terrorismo e della criminalità organizzata. Auspica pertanto una sollecita approvazione del provvedimento, anche al fine di renderne immediatamente operanti le finalità solidaristiche, in particolare nei confronti dei superstiti. Nel ricordare che il disegno di legge reca la firma di parlamentari appartenenti a diversi Gruppi politici, accumulati dalla provenienza da zone ad alto rischio mafioso, concorda con la proposta del relatore di richiedere il passaggio alla sede deliberante qualora si verificino tutti i presupposti regolamentari.

Conviene il senatore VETERE che sottolinea l'esigenza di concrete iniziative di solidarietà da parte dello Stato nei confronti delle vittime della violenza mafiosa che, soprattutto negli ultimi tempi, colpisce in modo sempre più violento ed indiscriminato. Il Gruppo comunista-PDS condivide le motivazioni che sono alla base del disegno di legge n. 2825, esaurientemente illustrate dal relatore, come, a suo tempo, condivise e sostenne l'approvazione della legge n. 302 del 1990. Anche per questa legge il problema della copertura finanziaria fu oggetto di particolare attenzione, e la soluzione trovata, mediante il ricorso parziale ad altri accantonamenti iscritti nel disegno di legge finanziaria, oltre a quello specificamente finalizzato, risultò particolarmente complessa. Tuttavia egli auspica che la Commissione bilancio esprima parere favorevole, in considerazione della grande rilevanza morale del provvedimento e degli scarsi oneri finanziari che esso comporta (si augura altresì che questo auspicio si estenda ad altri provvedimenti, iscritti all'ordine del giorno della Commissione, e cita in proposito il disegno di legge n. 379, recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ). A nome del Gruppo comunista-PDS preannuncia comunque il proprio consenso alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore MURMURA condivide pienamente il disegno di legge, del quale è firmatario, ed anche la proposta di eventuale trasferimento alla sede deliberante. È comunque indispensabile, a suo avviso, che la Commissione acquisisca i dati relativi agli impegni di spesa assunti a carico dei capitoli di bilancio sui quali gravano gli oneri recati dalla legge n. 302 del 1990, al fine di predisporre efficaci norme di copertura per il provvedimento all'esame. Richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di chiarire che la disposizione dell'articolo 14 della legge n. 302 del 1990, relativa all'assunzione per chiamata diretta del coniuge superstite, dei figli e dei genitori delle vittime, deroghi al blocco delle assunzioni e del *turn-over* previsto dalla legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni.

Il senatore PONTONE conferma il favore della sua parte politica sia per il disegno di legge che per la richiesta annunciata dal relatore di trasferimento alla sede deliberante. Con il provvedimento in esame,

infatti, si rende maggiormente operante il principio di solidarietà e si rende piena giustizia alle vittime della criminalità organizzata.

Il senatore ACONE sottolinea l'opportunità di rimuovere una situazione di disparità di trattamento che, attualmente, rende suscettibile la legge n. 302 del 1990 di censure sotto il profilo della costituzionalità. Egli concorda con l'esigenza di disporre di un quadro preciso degli impegni di spesa a carico del bilancio della Stato a favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, e auspica comunque un parere favorevole della Commissione bilancio, anche nella prospettiva del trasferimento alla sede deliberante, proposto dal relatore, su cui concorda. Per quanto riguarda il diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, richiamato dal senatore Murmura, il senatore Acone giudica sostanzialmente equilibrata la soluzione offerta dall'articolo 14 della legge n. 302 del 1990. Richiamandosi poi al diritto di precedenza ivi disposto, fa presente che esso assicura un elevato grado di tutela, considerato che per altre categorie sussistono motivazioni di ordine etico e giuridico di valenza non meno meritevole di quella invocata per le vittime del terrorismo e della mafia.

Anche il senatore BOATO si pronuncia a favore della richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante qualora si verificano le condizioni previste dal Regolamento del Senato.

Il relatore CABRAS registra con soddisfazione l'unanimità dei consensi sul provvedimento all'esame. Ritiene che rimanga soltanto da verificare il problema della copertura finanziaria e, a questo proposito, ricorda che anche l'articolo 18 della legge n. 302 del 1990 imputava gli oneri allo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» e ad altri accantonamenti, destinati a provvedimenti legislativi di diversa natura. Nel ribadire comunque l'impegno a risolvere le questioni connesse alla copertura, egli auspica un parere favorevole della Commissione bilancio che, favorevole il Governo, consentirebbe alla Commissione di prendere in esame la proposta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente ELIA assicura che interesserà la Commissione bilancio affinché essa esprima sollecitamente il proprio parere. Non è da escludere peraltro che da esso emerga la necessità di reperire risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge n. 302 del 1990.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Pontone ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di un decreto intitolato «Testo unico in materia di tutela della minoranza linguistica slovena» (2516)

(Esame e abbinamento ai disegni di legge nn. 343, 948, 1099, 1223, 2073 ed alla connesse petizione)

Il senatore CABRAS illustra il disegno di legge, che delega il Governo ad emanare un testo unico delle norme vigenti in materia di

tutela della minoranza linguistica slovena. A suo giudizio, è però riscontrabile una incongruenza fra il testo e la relazione di accompagnamento, nella quale si afferma la incostituzionalità, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, di ogni disposizione che favorisca o privilegi la minoranza linguistica slovena. Nel sottolineare la opportunità di approfondire la portata del progetto, il relatore ne propone infine l'abbinamento ai disegni di legge nn. 343 e connessi, aventi identico oggetto, per l'esame dei quali è stato costituito un apposito Comitato ristretto.

Convengono con le considerazioni del relatore i senatori GALEOTTI, ACONE e BOATO.

Il senatore SPETIC, rilevato che la presentazione del disegno di legge n. 2516 testimonia il superamento, da parte del MSI-DN, di una antica pregiudiziale negativa nei confronti della tutela della minoranza slovena, coglie l'occasione per sollecitare la tempestiva conclusione dell'esame dei provvedimenti riguardanti tale materia.

Il senatore PONTONE sottolinea l'utilità di coordinare la normativa contenuta nei numerosi provvedimenti vigenti riguardanti i cittadini italiani di lingua slovena. Egli fa quindi rilevare che, come si riserva di dimostrare *per tabulas*, tale minoranza è già ampiamente tutelata, mentre analogo trattamento non ricevono gli italiani residenti nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia.

Il Presidente ELIA rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento, che avverrà congiuntamente ai disegni di legge nn. 343, 948, 1099, 1223, 2073 ed alla connessa petizione.

Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio 1990.

Il senatore GUZZETTI, ricordate le osservazioni da lui già espresse in sede di illustrazione del provvedimento, dà conto del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 3.1. Tale parere - egli rileva - è però condizionato alla circostanza che l'onere, derivante dall'emendamento e relativo al 1991, sia limitato a 1.030 milioni. Una ulteriore condizione riguarda l'accoglimento di un emendamento, sostitutivo dell'articolo 1, in base al quale ai cittadini, cui il disegno di legge accorda benefici, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella B allegata alla legge n. 177 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel giudicare non del tutto chiara la portata esatta di tale ultima condizione, il relatore propone infine di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il senatore BOATO osserva che il parere della 5^a Commissione permanente riecheggia nella sostanza i rilievi avanzati dal sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan nel corso della seduta della Commissione del 17 luglio 1990. In tale occasione, il rappresentante del Governo ha infatti rilevato che la soluzione ivi indicata incide sulla normativa riguardante le pensioni di guerra, la cui estensione ad eventi accaduti in tempo di pace rischia di contrastare con la *ratio* peculiare dell'istituto. Nel dichiarare il proprio consenso all'emendamento 3.1, il senatore Boato si associa anche egli ad un'eventuale richiesta di trasferimento di sede del disegno di legge.

Il senatore GALEOTTI, espressa soddisfazione per il fatto che il provvedimento sembra giungere finalmente alla conclusione dell'*iter*, richiama le osservazioni già formulate nel corso delle precedenti sedute, esprimendo il proprio consenso nei confronti della richiesta di trasferimento di sede.

Concorda il senatore PONTONE, sottolineando la necessità di approvare tempestivamente il disegno di legge.

Il senatore PASQUINO fa presente l'esigenza di determinare il numero degli aventi titolo alle provvidenze di cui al disegno di legge in esame e le modalità con le quali vengono accertate le infermità che danno diritto alle provvidenze stesse.

Riassumendo il dibattito, il presidente ELIA assicura che rivolgerà alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, appena sussisteranno i requisiti prescritti dal Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Bertoldi ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore GUZZETTI sollecita la tempestiva conclusione dell'*iter* del provvedimento, suggerendo di richiederne alla Presidenza del Senato il trasferimento all'attuale sede deliberante.

Concorda il senatore SPETIC.

Il presidente ELIA fa però presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere dalla Commissione bilancio.

A tale proposito, la Commissione conviene quindi di rivolgere alla Commissione bilancio una sollecitazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Marinucci Mariani: Modifiche alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della festività del 2 giugno (203)

Gualtieri ed altri: Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310)

Boldrini ed altri: Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 luglio scorso.

Il relatore CABRAS, avverte che è pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio sui disegni di legge nn. 2310 e 2360. Tale avviso è favorevole, a condizione che, per quanto concerne il settore del pubblico impiego, gli effetti prodotti dalla introduzione della nuova festività siano compensati riducendo di una unità le sei giornate di riposo attualmente previste dalla legge n. 937 del 1977 per i dipendenti civili e militari dello Stato. Nel parere si fa inoltre presente che una festività in più comporta una perdita di PIL tra lo 0,4 e lo 0,5 per cento del reddito nazionale e che un intervento legislativo che aumenti il costo del lavoro nel settore privato andrebbe anzitutto esaminato nel contesto dell'accordo sul costo del lavoro. Tale parere - prosegue il relatore - investe dunque un problema di non facile soluzione, considerato che non sembra proponibile la soppressione di altra festività civile. Le festività religiose costituiscono invece materia oggetto di intese tra lo Stato e la Chiesa cattolica, come previsto dall'articolo 6 della legge n. 121 del 1985.

Il senatore PASQUINO, nel dichiarare la propria netta contrarietà all'introduzione di festività aggiuntive, rileva che le ricorrenze ritenute particolarmente significative possono essere celebrate in coincidenza con le festività ordinarie. Egli dichiara perciò di consentire pienamente con il contenuto del parere della Commissione bilancio.

Dissente il senatore GALEOTTI, a giudizio del quale l'avviso espresso dalla 5^a Commissione permanente travalica le competenze istituzionalmente spettanti a tale Commissione.

Dopo un intervento del senatore VETERE (anch'egli dubita dell'opportunità di abolire una delle giornate di riposo attualmente previste onde consentire il ripristino della festività del 2 giugno), il senatore BOATO manifesta perplessità sul contenuto del parere della Commissione bilancio. Egli ricorda comunque di aver avanzato qualche interrogativo sulla finalità stessa dei disegni di legge, e sulla scarsa incidenza derivante dal ripristino di tale festività del 2 giugno ai fini del rilievo da attribuirsi alla giornata del 2 giugno 1946. Per questi motivi, nella seduta antimeridiana del 4 luglio 1991 egli aveva anticipato il proprio voto di astensione.

Il senatore PONTONE, rilevato che nel corso della precedente seduta aveva manifestato il proprio favore nei confronti dei disegni di

legge nn. 2310 e 2360 e contrarietà sul disegno di legge n. 203, dichiara di nutrire ora ulteriori dubbi, derivanti dalle considerazioni espresse dalla 5^a Commissione permanente.

Il senatore MURMURA, nel dichiararsi contrario alla istituzione di ulteriori festività, fa osservare che, dato lo stadio di maturazione cui è giunto il dibattito, è opportuno che la materia venga portata all'esame dell'Assemblea, eventualmente anche con una relazione contraria.

Dopo un intervento del Presidente ELIA (sottolinea l'identità testuale dei disegni di legge nn. 2310 e 2360 e la coincidenza parziale del disegno di legge n. 203), la Commissione dà quindi mandato al relatore di approntare un testo unificato dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MURMURA ricorda che il Comitato ristretto costituito sui disegni di legge riguardanti la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (A.S. n. 41 e connessi) ha acquisito la scorsa settimana taluni chiarimenti da parte del Ragioniere generale dello Stato in relazione ad un testo unificato. Su tale base, i disegni di legge in questione figurano all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente ELIA dà assicurazione che i rappresentanti del Governo parteciperanno ai lavori della Commissione, in occasione della seduta antimeridiana di domani.

Il senatore MURMURA, riprendendo il proprio intervento, auspica che si possa procedere sollecitamente alla discussione dei provvedimenti riguardanti la giurisdizione della Corte dei conti (A. S. nn. 2787 e 2538). I numerosi emendamenti presentati a tali disegni di legge sono attualmente allo studio di un gruppo di lavoro, a carattere informale.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588)

EMENDAMENTI

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «esercitazioni combinate o isolate», inserire le seguenti: «ed i combattenti reduci, divenuti grandi invalidi per esplosione di ordigni bellici abbandonati».

1.1

MERIGGI

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere per i benefici previsti dalla presente legge, valutato in lire 1.092 milioni per l'anno 1991, lire 1.092 milioni per l'anno 1992 e lire 1.158 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore di personale dei Ministeri in possesso di requisiti"».

3.1

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

264^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il ministro del tesoro Carli e i sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero Rubbi e alla Presidenza del consiglio D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 16,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente ANDREATTA dà conto di una lettera inviata dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 giugno 1991. In essa si danno una serie di indicazioni per la completa attuazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Corleone ed altri, ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 marzo scorso, dedicata alla discussione del bilancio interno del Senato. Tale ordine del giorno prescrive la pubblicazione nei resoconti sommari dei lavori delle Commissioni, anche in sede referente, dei testi degli emendamenti presentati; a tal riguardo è necessario che gli emendamenti vengano presentati in forma scritta e completa indicando anche con precisione le leggi e gli altri atti normativi richiamati. Qualora per l'approvazione di emendamenti si renda necessario il coordinamento del testo, ad esso dovrà essere dedicata un'apposita seduta nella quale le modifiche di coordinamento saranno votate dalla Commissione, mentre laddove siano necessari meri aggiustamenti formali, il coordinamento sarà affidato alla Presidenza della Commissione, previo esplicito consenso della Commissione stessa. Raccomanda quindi a tutti i componenti la Commissione di attenersi strettamente a tali prescrizioni, con riguardo alla presentazione di emendamenti.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE**Svolgimento di interrogazione**

Si procede allo svolgimento dell'interrogazione (3-01587) dei senatori Petrarà ed altri, in merito al disavanzo del bilancio della regione Puglia.

Il sottosegretario D'ONOFRIO, premesso che la risposta odierna costituisce una prima presa di posizione del Governo e riservandosi di portare, in altra sede, ulteriori approfondimenti sulla questione, ricorda che il bilancio della regione Puglia è stato approvato dal Consiglio dei Ministri solo dopo che sono state in esso recepite le osservazioni formulate dal Tesoro. Pertanto nella sostanza tale bilancio adempie ai rilievi del Ministero del tesoro e la sua approvazione motiva principalmente dal fatto che non sarebbe stato possibile avviare una trattativa per il risanamento finanziario della Regione con le banche se non fosse stato approvato tale bilancio. Resta il fatto che il Governo sta predisponendo un monitoraggio relativamente all'entità del *deficit* della Regione stessa ed ha intenzione di definire, d'intesa con la Regione, possibili strumenti di riequilibrio. Ricorda inoltre che, non essendo emersi illeciti, pur in presenza di *deficit*, non vi erano motivi di carattere formale che si opponessero all'approvazione del bilancio. Tale bilancio tuttavia esclude la possibilità per la Regione di impegnare spese di carattere discrezionale.

In ogni caso il Governo si premurerà di riferire al Parlamento, tenendo conto che situazioni analoghe a quelle della regione Puglia potrebbero verificarsi in altre regioni e che il controllo sui bilanci attiene a questione di merito, che può essere sollevata dal Parlamento in termini di responsabilità politica nazionale.

Replica il senatore PETRARA, che si dichiara insoddisfatto principalmente a motivo della circostanza che il Governo ha provveduto ad approvare il bilancio preventivo della regione Puglia per il 1991 ed i consuntivi per gli anni precedenti malgrado non sia stato accertato con esattezza l'ammontare del *deficit* - che a suo avviso rappresenta una vera e propria voragine - e in presenza di rilievi rispetto alle gestioni passate. Quanto alla prospettiva di bloccare le spese discrezionali, essa non rappresenta certo soluzione facile e indolore, provocando il taglio degli interventi destinati alla popolazione.

Chiede di intervenire il senatore FERRARI-AGGRADI.

Il presidente ANDREATTA precisa che nello svolgimento di interrogazioni non sono ammessi ulteriori interventi. Osserva poi che sarà opportuno valutare in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione le ulteriori iniziative di adottare, quale potrebbe essere quella dello svolgimento di un'indagine conoscitiva e della richiesta di un apposito referto alla Corte dei conti.

Rispondendo ad una richiesta del senatore SPOSETTI, il sottosegretario D'ONOFRIO precisa che le osservazioni del Governo sul bilancio della regione Puglia sono contenute in una lettera, che trasmetterà alla Commissione.

Il presidente ANDREATTA dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE REFERENTE***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892)**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio 1991.

Ha la parola quindi il ministro CARLI, il quale, nel dichiararsi disponibile a fornire ulteriori delucidazioni anche nel corso di eventuali, successive sedute dedicate all'esame del disegno di legge in titolo, fa presente che, per quanto concerne la differenza tra autorizzazioni e stime di cassa, essa trova giustificazione nel fatto che, mentre le prime vengono formulate nel mese di luglio, quando si conoscono solo i residui presunti, le seconde invece prendono corpo successivamente, quando si ha un quadro più preciso dei residui.

In merito poi ai rilievi circa l'evoluzione del gettito, fa presente che il Governo provvederà quando avrà conosciuto l'esatto ammontare dell'afflusso di risorse sulla base della legge in vigore in materia di rivalutazione dei cespiti aziendali. Per quanto riguarda poi gli interessi, egli osserva come la ripartizione delle previsioni dipenda dalla diversa composizione dell'ammontare dei titoli emessi. Per quanto concerne gli interrogativi posti sui capitoli del Ministero della difesa, fa presente che vi sono stati avvenimenti eccezionali e comunque si tratta di uno stato di previsione rigoroso, per cui ogni avvenimento esterno si traduce quasi automaticamente in una modifica di bilancio.

Per quanto concerne poi la variazione nel limite massimo all'emissione dei titoli, occorre rilevare che l'inizio del processo di maggiore indipendenza da parte della Banca centrale in ordine all'uso del conto corrente del Tesoro non può non implicare una variazione dell'ammontare dei titoli, mentre, sul tema degli effetti finanziari delle sentenze della Corte costituzionale, la loro sistemazione nella legislazione vigente significa anche la riduzione di altri oneri: il Governo comunque si adeguerà ad eventuali indicazioni che dovessero venire dal Parlamento.

Per quanto concerne poi il capitolo delle supplenze dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le variazioni proposte derivano dal fatto che vi sono state minori immissioni in ruolo, il che ha creato le premesse per un maggior ricorso all'istituto della supplenza.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che sarebbe indubbiamente necessaria una maggiore chiarezza nella relazione al disegno di legge dell'assestamento, che spesso si limita a ripetere ovvietà, come per quanto concerne il punto relativo alla perequazione delle pensioni.

A parte ciò, comunque, il disegno di legge in esame pone un problema di principio che va assolutamente risolto: il provvedimento determina infatti un aggravio del saldo netto da finanziare fissato a legislazione vigente, stabilendo quindi la modificabilità di quest'ultimo, esclusa invece dall'ordinamento contabile, come ha più volte ribadito la Commissione bilancio. Il Governo è chiamato quindi a diminuire di 700 milioni la spesa per ricomporre l'equilibrio e fare salvo il principio della

insuperabilità dei saldi differenziali fissati a legislazione vigente. Tra l'altro, la questione non assume solo un risvolto teorico, ma investe lo stesso andamento del bilancio 1991, in quanto dal rendiconto 1990 emerge che, per la prima volta negli anni ottanta, i saldi differenziali a consuntivo hanno superato quelli preventivi.

Il senatore BOLLINI conferma la richiesta di un chiarimento circa gli intenti del Governo per quanto riguarda le leggi di spesa, mentre, in ordine alla delicata questione degli effetti finanziari delle sentenze della Corte costituzionale, osserva che il Governo deve chiarire se da sentenze estensive derivino a suo avviso automaticamente o meno variazioni di bilancio. Si potrebbe comunque pensare ad un disegno di legge che intervenga in materia, anche solo per gli aspetti finanziari.

Un'altra questione che il Governo deve affrontare è quella di evitare il cosiddetto fenomeno di «galleggiamento», grazie al quale le retribuzioni del pubblico impiego vengono automaticamente adeguate, a parità di grado, a quella del singolo dipendente che, godendo di anzianità pregressa, si colloca a livello più elevato: su questa questione il Governo deve dimostrare assoluta fermezza.

Un analogo punto delicato è quello del superamento del saldo netto da finanziare, non solo con l'assestamento ma anche nel raffronto tra previsioni e consuntivo per l'intero esercizio: il Tesoro deve dare spiegazioni sull'argomento, anche perchè l'esubero di 700 milioni evidenziato dall'assestamento 1991 può rappresentare il sintomo di un definitivo superamento a fine anno delle cifre inserite nel bilancio di previsione.

Un ultimo aspetto sul quale il Governo deve fornire maggiori delucidazioni riguarda l'andamento dei capitoli della difesa.

Il senatore FERRARI-AGGRADI dichiara che è necessario intervenire per evitare abusi, ma occorre ottemperare alle sentenze della Corte costituzionale evitando di riaprire il problema delle pensioni di annata.

Il senatore BOLLINI fa osservare che, per le sentenze estensive, la questione è più complessa: il Governo deve chiarire se intende presentare un disegno di legge di riordino della materia o solo di copertura finanziaria.

Il senatore VIGNOLA chiede di conoscere il periodo entro il quale il Governo adotterà una decisione per quanto concerne gli 8.400 miliardi previsti in entrata come effetto della rivalutazione dei beni di impresa e il ministro CARLI fa presente che nel mese di agosto si disporrà per le informazioni più complete e nel mese di settembre la situazione sarà oggetto di valutazione.

Il presidente ANDREATTA fa presente che poichè vi sono forti perplessità sulla tenuta delle previsioni di entrata, da cui dipende la stessa previsione di incrementi di spesa così come inserita nel disegno di legge in esame, appare opportuno un rinvio dell'esame al mese di settembre, in maniera tale che sarà possibile effettuare una riflessione

essenzialmente sulle tre questioni del profilo delle entrate, del supero per 700 milioni del saldo netto da finanziare fissato in bilancio e degli effetti finanziari delle sentenze.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893)
(Rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Commissione decide di rinviare l'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

SPOSTAMENTO ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ANDREATTA avverte che l'orario di inizio della seduta della Commissione, già convocata per domani 31 luglio alle ore 17, è anticipata alle ore 8.45 per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge 2375-A-bis e relativi emendamenti.

La seduta termina alle ore 17.30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

300^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso, il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca e il sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali Astori.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)

Il relatore BOMPIANI riferisce sulla proposta di conferma, quale presidente dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze, del professor Arecchi. Illustra analiticamente il *curriculum* del candidato, sottolineandone l'impegno e il prestigio scientifico anche in campo internazionale. Ricorda che recentemente l'Istituto è stato riordinato e che i suoi meriti sono noti a tutti. Richiama anche la relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, che può definirsi molto positiva.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole sulla proposta di conferma del professor Arecchi a presidente dell'istituto.

Il senatore VESENTINI si associa alle considerazioni del senatore Bompiani, confermando la positiva valutazione del candidato. Chiede poi se il nuovo statuto dell'Istituto preveda limiti alla rinnovabilità del presidente.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara a sua volta di condividere la valutazione del relatore circa la conferma del professor Arecchi a presidente dell'Istituto.

Il relatore BOMPIANI, rispondendo alla richiesta del senatore Vesentini, informa che il nuovo statuto non prevede limiti alla

rinnovabilità del presidente dell'Istituto, che dura in carica quattro anni.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori Agnelli Arduino, Arfè, Boffa (in sostituzione del senatore Argan), Citaristi (in sostituzione del senatore Bo), Nieddu (in sostituzione del senatore Boggio), Bompiani, Callari Galli, De Rosa, Giagu Demartini, Longo, Manzini, Mezzapesa, Nocchi, Robol, Spitella, Vesentini, Volponi e Aliverti (in sostituzione del senatore Zecchino).

La proposta di nomina del professor Fortunato Tito Arcchi è approvata, risultando 18 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (2912)

(Discussione e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore GIAGU DEMARTINI, il quale ricorda che il Trattato sull'Antartide fu firmato a Washington nel 1959 per iniziativa di dodici Stati. L'adesione italiana avvenne nel 1980 e cinque anni dopo fu approvato il primo programma italiano di ricerche in Antartide per il periodo 1985-1991 (legge n. 284 del 1985).

Svolge quindi alcune considerazioni circa l'importanza della partecipazione italiana ai programmi di ricerca in Antartide, per lo studio dei cambiamenti climatici dell'intero pianeta ed illustra il contenuto degli articoli.

Il primo autorizza, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide. L'articolo 2 dispone la procedura per l'approvazione e l'attuazione dei suddetti programmi quinquennali, nonché dei programmi esecutivi annuali. L'articolo 3 inoltre modifica la costituzione del Comitato scientifico istituito con la legge n. 284 del 1985 (comma 1) e integra la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide con un esperto designato dal Ministro dell'ambiente (comma 2). L'articolo 4 prevede una norma transitoria che autorizza, in attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, l'effettuazione di una spedizione in Antartide per gli anni 1991-92. L'articolo 5 prevede inoltre la concessione di contributi alle università di Trieste, Genova e Siena per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso di spedizioni scientifiche in Antartide. L'articolo 6 infine dispone circa la copertura finanziaria.

Il relatore conclude sottolineando l'urgenza di definire il provvedimento, anche per non compromettere i preparativi della prossima spedizione in Antartide.

Il sottosegretario ZOSO si associa alle considerazioni del relatore circa l'urgenza di definire il provvedimento.

Il PRESIDENTE assicura l'interesse della Commissione ad una celere conclusione dell'*iter* del provvedimento non appena saranno pervenuti i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 2 luglio scorso.

Il PRESIDENTE chiede al sottosegretario Brocca se è in grado di indicare la nuova copertura finanziaria del provvedimento secondo gli impegni assunti nelle precedenti sedute.

La senatrice CALLARI GALLI lamenta il lungo silenzio del Governo riguardo alla soluzione dei problemi di copertura del provvedimento in titolo, la cui urgenza è divenuta addirittura drammatica. Auspica quindi che il sottosegretario Brocca possa dare finalmente risposta alle reiterate richieste della Commissione.

Il sottosegretario BROCCA dichiara di non essere ancora in grado di indicare la nuova copertura finanziaria del provvedimento e chiede quindi il rinvio della discussione, impegnandosi peraltro a fornire entro domani notizie concrete in merito.

Il senatore BOFFA richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione di grave crisi degli educandati femminili di Napoli per la mancata approvazione del disegno di legge e sottolinea l'importante ruolo dell'istituzione in un rione di Napoli tra i più degradati della città. La direzione degli educandati, qualora il provvedimento non fosse approvato tempestivamente, sarà costretta a chiudere le scuole licenziando tutto il personale e ad abbandonare anche il patrimonio architettonico. La vicenda parlamentare del provvedimento in titolo rasenta il paradosso e diventa quasi inspiegabile per chi attende da anni la soluzione di un problema sul quale tutte le forze politiche sono d'accordo.

Chiede quindi che il Governo dia finalmente una concreta risposta ai problemi di natura finanziaria richiamati dal Presidente.

Il senatore BOMPIANI condivide le osservazioni della senatrice Callari Galli e del senatore Boffa e ricorda che anche la sua parte politica aveva sollecitato il Governo ad individuare una nuova copertura finanziaria del provvedimento, divenuto estremamente urgente per le drammatiche condizioni degli educandati.

Il senatore AGNELLI Arduino prende atto delle assicurazioni fornite dal sottosegretario Brocca, circa una risposta ai problemi di ordine finanziario del provvedimento entro la giornata di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 20 giugno scorso.

Il relatore MANZINI ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di attendere indicazioni dalla Commissione giustizia. Quest'ultima ha inviato il proprio parere, nel quale suggerisce una nuova formulazione per l'articolo 2, comma 1. Egli presenta quindi, insieme ad altri senatori, tale nuova formulazione come emendamento (2.1).

Il senatore VESENTINI, nel manifestare adesione all'impostazione conferita al problema dalla Commissione giustizia, chiede al Governo indicazioni sulla congruità del riferimento alla pena edittale massima di tre anni.

La senatrice CALLARI GALLI si associa alla richiesta, osservando che potrebbero esservi reati colpiti da pene edittali inferiori nel massimo a tre anni, che non siano però incompatibili con la ripresa della funzione docente.

Il senatore BOGGIO, dopo aver sottolineato che il nuovo testo proposto dal relatore fa riferimento non alla sanzione effettivamente inflitta al docente colpevole, bensì alla pena edittale massima prevista per il reato di cui si è macchiato, rileva che, ad esempio, per gli atti di libidine è prevista una sanzione massima inferiore ai tre anni e afferma che nella Pubblica istruzione non devono essere introdotte regole più lassiste rispetto a quelle vigenti per il resto della Pubblica amministrazione.

Il sottosegretario BROCCA sottolinea che, mentre l'ufficio legislativo del Ministero non ha obiezioni al nuovo testo del relatore, il vice presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) gli ha fatto presente come gli organi disciplinari del Consiglio stesso si troverebbero in grave difficoltà ad applicare tale norma, dalla quale restano esclusi molti reati oggettivamente non compatibili con la riammissione all'insegnamento. Suggerisce quindi che la Commissione incontri anche informalmente il vice presidente del CNPI.

Dopo che i senatori BOMPIANI e CALLARI GALLI hanno convenuto, a nome dei rispettivi Gruppi, sull'opportunità di effettuare rapidamente l'incontro suggerito, il PRESIDENTE avverte che egli non aveva potuto accogliere in un primo momento la richiesta di un incontro rivoltagli dal vice presidente del CNPI non avendo ancora ottenuto l'assenso del Ministro - che è anche presidente del Consiglio suddetto - ora comunicato dal Sottosegretario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 2 luglio scorso.

Il relatore MANZINI avverte che delle Commissioni interpellate dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, la 3^a Commissione ha espresso parere contrario e la 6^a Commissione ha espresso parere solo in parte favorevole in ordine all'utilizzo dei fondi di rispettiva competenza. Si può quindi prevedere che la Commissione bilancio esprimerà domani un parere favorevole condizionato ad una riduzione degli stanziamenti in conformità alle somme realmente disponibili. Propone allora che la Commissione istruzione torni a riunirsi giovedì mattina, prima della seduta dell'Assemblea, al fine di concludere l'esame del disegno di legge, approvando la norma di copertura secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Commissione bilancio.

Dopo brevi interventi della senatrice CALLARI GALLI, del PRESIDENTE e del senatore VESENTINI, il senatore MANZINI presenta un nuovo testo dell'emendamento 1.2, che dovrebbe essere trasmesso alla Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Bausi ed altri: Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (840);

Deputati Matulli ed altri: Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze (2820), approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE avverte che la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 18 giugno scorso, non può riprendere, mancando tuttora il parere della Commissione bilancio. Il ministro Sterpa ha tuttavia sollecitato il Tesoro ad esprimersi sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero per i beni culturali e ambientali su richiesta della Commissione istruzione, e tale relazione è già stata inviata, ad ogni buon conto, alla Commissione bilancio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CALLARI GALLI deplora che la Commissione affronti un argomento di grande importanza come la riforma dell'istruzione secondaria superiore nella seduta di domattina, che necessariamente sarà brevissima.

Il PRESIDENTE, premesso che la seduta della Commissione potrà durare fino alle 10, fa presente l'opportunità di dedicare ancora una seduta alla importante riforma prima della pausa estiva.

Il senatore NOCCHI sollecita le opportune iniziative volte ad ottenere il parere della Commissione bilancio sulla riforma degli ISEF.

Il PRESIDENTE ricorda che il ritardo nell'emissione del parere non è imputabile alla Commissione bilancio, bensì al Governo, che non ha ancora provveduto a trasmettere la relazione tecnica con il visto del Tesoro.

La seduta termina alle ore 16,45.

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851)

EMENDAMENTI

Art. 2.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente:

«Dopo l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è inserito il seguente:

«Art. 97-bis (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi). - 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia decorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta dal Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di primo grado confermata in grado d'appello, ed in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, sempre che gli atti stessi non siano conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotino l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo».

2.1

MANZINI, VESENTINI, CALLARI GALLI

**Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria
e per l'arredamento scolastico (2843)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali» con le altre: «secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202.».

1.2 (Nuovo testo)

MANZINI, relatore

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

274^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

Deputati Lodigiani ed altri; Savio: Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2872), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

Il relatore MARIOTTI, dopo aver illustrato nel suo articolato il testo del provvedimento in titolo, ne propone l'approvazione, rilevando che, dopo un lungo e approfondito esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge in esame contribuisce finalmente a dare un quadro di certezza ad un settore in continua e rapida evoluzione.

Il Presidente ricorda che la 5^a Commissione permanente si è pronunciata favorevolmente sul disegno di legge in titolo; mentre la 1^a Commissione non si è espressa entro i termini previsti dal Regolamento.

Non essendovi senatori intervenuti in discussione generale e rinunciando alle repliche il relatore e il sottosegretario Santonastaso, si passa all'esame degli articoli.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli senza modifiche.

Si passa alla votazione finale.

Intervenendo il senatore VISCONTI per dichiarazione di voto favorevole, afferma che il disegno di legge in esame contribuisce a dare ordine ad una materia estremamente complessa.

Il senatore NIEDDU esprime voto favorevole su un importante provvedimento che contribuisce, tra l'altro, alla semplificazione delle procedure in materia.

Il senatore ULIANICH dichiara di astenersi per alcune perplessità sorte sul testo del provvedimento.

La Commissione infine approva il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

321ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FRANZA*La seduta inizia alle ore 9,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente FRANZA avverte che in data odierna è stato assegnato alla Commissione, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2652-B («Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche»).

L'ordine del giorno delle sedute già convocate per giovedì 1ª agosto è pertanto integrato con la discussione del predetto disegno di legge.

La Commissione prende atto e conviene di iniziare nella seduta pomeridiana la trattazione degli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 9,50.***322ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA illustra il programma previsto per il sopralluogo in Giappone che verrà effettuato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana. Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803-bis-B), in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri. (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il senatore GIANOTTI, nell'integrare l'intervento già iniziato nella precedente seduta, si sofferma sul sistema di finanziamento dell'ENEA, risultante dal testo approvato dalla Camera dei deputati: esso è opportunamente articolato su base triennale, in modo da sottrarre l'ente all'annuale determinazione legislativa in materia. Considera, peraltro, non condivisibile l'annullamento della distinzione, adottata nel testo approvato dal Senato, tra finanziamento ordinario per la struttura dell'ente e finanziamento specifico delle sue attività. Quanto al personale, si sarebbe dovuto modificare l'attuale inquadramento normativo, che assimila in modo improprio la posizione dei dipendenti dell'ENEA a quella dei dipendenti di altri organismi pubblici appartenenti a settori del tutto diversi: al riguardo, egli prosegue, è necessaria la rapida conclusione del nuovo contratto collettivo di lavoro. Auspica, infine, un nuovo impulso progettuale e operativo per l'ente riformato.

Il senatore VETTORI rileva che il regime di *prorogatio* in cui versano gli organi dell'ENEA si protrae già da molto tempo: occorre, pertanto, procedere alla tempestiva approvazione del disegno di legge, in modo da assicurare la necessaria certezza alla gestione dell'ente, con l'attuazione delle disposizioni recate dal testo in discussione.

Il relatore ALIVERTI precisa che la disponibilità alla definitiva approvazione del testo, da lui espressa nel corso della precedente seduta, non implica affatto un giudizio complessivamente positivo sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: in particolare, il cambiamento delle recenti leggi di attuazione del Piano energetico nazionale, per la loro manifesta estraneità alla materia propria del disegno di legge, renderebbe opportuno lo stralcio del relativo articolo. In tal caso, si potrebbe intervenire anche sul meccanismo di finanziamento, per renderlo conforme alle indicazioni contenute nell'ultimo piano quinquennale dell'ENEA. Si riserva comunque di esprimere una valutazione conclusiva, su tale questione, nel corso della seduta antimeridiana di domani.

Il senatore CARDINALE invita il relatore a desistere da ogni, pur eventuale, proposito di ulteriore modifica al disegno di legge, che renderebbe incerta la stessa conclusione di un processo di riforma particolarmente atteso.

Il sottosegretario FORNASARI sottolinea la sostanziale coerenza del testo approvato dalla Camera dei deputati con l'impostazione ad esso conferita, in prima lettura, dalla Commissione industria del Senato. Le disposizioni concernenti la DISP, infatti, non fanno che rendere esplicita la corrispondente previsione normativa contenuta nel testo approvato dal Senato, limitandosi a registrare l'attuale assetto organizzativo e operativo di tale struttura. La stessa preoccupazione di esprimere compiutamente l'unità di indirizzo e gestione dell'ente, pur nell'articolazione in dipartimenti, risponde a un'esigenza prospettata più volte anche da molti componenti della Commissione industria del Senato. D'altra parte, il sistema di finanziamento fondato sulla distinzione tra spese correnti e di investimento appare conforme alla ispirazione complessiva del disegno di riforma; tuttavia, la disposizione formulata al riguardo nel testo approvato dalla Camera dei deputati prevede l'introduzione di tale meccanismo a partire dal 1994. Quanto al regime giuridico del personale, la permanenza nell'attuale quadro normativo è stata sottoposta a una severa critica anche nella Commissione di merito della Camera dei deputati: la soluzione adottata, peraltro, è stata imposta dal parere della Commissione lavoro di quel ramo del Parlamento. In ogni caso, occorre riflettere sulla circostanza che attualmente l'ENEA eroga stipendi a circa 5.000 dipendenti che versano in uno stato di pressochè totale inattività. A tale situazione, di vera emergenza, occorre porre rimedio con l'approvazione tempestiva, e definitiva, del disegno di legge di riforma: un ulteriore ritardo non sarebbe comprensibile da parte degli interessati e renderebbe assai difficile l'impegno del Governo nel promuovere il rilancio dell'ente. Vero è che le disposizioni contenute nell'articolo 24 sono estranee alla materia del testo, e d'altra parte il Governo aveva fatto rilevare tale contraddizione nella discussione presso l'altro ramo del Parlamento, ma la loro approvazione è stata motivata con la coerente ridefinizione degli strumenti attuativi della politica energetica, avviata con le leggi n. 9 e n. 10 del 1991. In ordine al sistema di finanziamento dell'ente, infine, il rappresentante del Governo osserva che la proiezione triennale degli stanziamenti consente una più puntuale verifica della spesa, mentre gli effetti distorsivi di tale meccanismo possono essere contenuti con l'impegno a non ampliare l'attuale dotazione di personale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803/bis-B)**Art. 2.**

All'articolo 2, comma 2, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «la medesima procedura viene seguita per eventuali accordi con altri Ministeri».

2.5 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Art. 4.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fabbisogno di personale del consorzio di cui al presente articolo si provvede mediante distacco di personale dell'Enea e degli altri enti consorziati. Il trattamento economico del predetto personale rimane a carico degli enti di appartenenza».

4.3.1 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «d'intesa con l'Enel» con le seguenti: «sentito l'Enel».

4.8 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «di uso razionale dell'energia e di impiego» con le seguenti: «e di promozione dell'uso razionale dell'energia e dell'impiego».

4.9 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 5, sostituire le parole da: «si avvale» alla fine del primo periodo con le seguenti: «si dota di proprie strutture tecniche, articolate in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere le parole: «alle attività della suddetta unità e».

4.10 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Art. 5.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Agli oneri relativi all'attività dell'ENEA si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Lo stanziamento predetto, per la parte relativa al finanziamento degli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), è iscritto in apposito capitolo degli stati di previsione dei Ministeri competenti».

5.1 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I compiti dell'Enea, definiti dalle leggi 9 e 10 del 9 gennaio 1991, in quanto rientrano tra le funzioni e le attività di cui al comma 4, vengono dall'Enea demandati al consorzio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

5.2 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Art. 9.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da nove membri aventi, nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle nuove tecnologie o dell'economia industriale, comprovata competenza tecnica e scientifica e comprovata esperienza nazionale o internazionale, di cui quattro designati rispettivamente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro dell'ambiente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome».

9.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

239^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato Babbini.

La seduta inizia alle ore 20,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TRIPODI, a nome del Gruppo della Rifondazione Comunista, esprime riserve sul calendario dei lavori della Commissione stabilito per la settimana in corso, in quanto per lo stesso periodo la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha previsto un intenso calendario dei lavori per l'Assemblea del Senato: ciò potrebbe rendere improduttivo il lavoro della Commissione, che, salve limitatissime eccezioni, dovrebbe essere ridimensionato per consentire un'adeguata partecipazione dei senatori ai lavori dell'Assemblea.

Aderisce in parte alle considerazioni testè svolte il senatore TORNATI, che ricorda peraltro come l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi abbia predisposto all'uopo un calendario nell'intesa di completare, in linea di massima, le sole discussioni generali dei vari provvedimenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente PAGANI conclude rinviando ulteriori proposte di modifica del calendario dei lavori all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che si terrà al termine della seduta.

Concorda la Commissione

IN SEDE REFERENTE

Citaristi ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882)

Zanella ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Su istanza del senatore FABRIS, il presidente PAGANI dichiara di avere appreso informalmente che la 10^a Commissione permanente ha sollevato conflitto di competenza sui disegni di legge nn. 1882 e 2451: la Presidenza della 13^a Commissione permanente attende di poter esprimere formalmente il proprio avviso su una materia che ritiene peraltro già definita dalla decisione della Presidenza del Senato in merito al disegno di legge n. 280.

Il relatore, senatore CUTRERA, illustra il testo unificato da lui proposto a conclusione dei lavori del Comitato ristretto: pur non registrando il consenso di principio di tutti i Gruppi parlamentari, esso recepisce osservazioni pervenute da tutte le parti politiche e fa seguito ad un'intensa fase di audizioni delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni; a conforto del lavoro svolto è peraltro giunto anche l'assenso di massima dei rappresentanti del Governo, che, pur riservandosi approfondimenti e proposte emendative, attestano l'opportunità di sanare la tradizionale disputa di competenza tra Ministeri dell'industria e dell'ambiente.

La prima parte del testo proposto contiene, nei sette articoli iniziali, normative di carattere generale: l'articolo 1 si conforma alle finalità previste dall'articolo 117 della Costituzione, mentre l'articolo 2 completa il meccanismo della legge-quadro introducendo un termine entro il quale le regioni dovranno emanare norme di adeguamento; in difetto di adempimento normativo regionale, si applicano le norme previste dalla legge-quadro, i cui principi fondamentali assumerebbero così eccezionalmente immediata operatività. Va infatti ricordato che, in adempimento dell'articolo 117 della Costituzione, quasi tutte le Regioni hanno emanato una propria legislazione, ma che essa registra una notevole varietà che si presta a disparità di trattamento; d'altro canto, la fase attuativa della legislazione regionale è ancora lungi dall'essere completata, nonostante l'estremo dettaglio di talune previsioni.

La classificazione dei materiali rappresenta l'oggetto dell'articolo 3, che interviene su un ambito normativo già trattato dal Regio decreto n. 1443 del 1927, come modificato dalla legge n. 1360 del 1941, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1955. La scelta proposta dal relatore, che comunque sulla questione si rimette alla volontà della Commissione, è di non innovare in linea di principio la classificazione del 1927, salva una procedura di intese convenzionali con le Regioni, con decreto del Ministro dell'industria, per i minerali di interesse locale; inoltre, al comma 3 si propone una procedura per futuri passaggi di categorie con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal CIPE. L'articolo 4 disciplina le escavazioni in alveo, richiamandosi al principio già posto dal testo unico n. 523 del 1904,

secondo cui sono ammessi gli interventi solo per finalità connesse alla corretta regimazione delle acque.

Allo scopo di rimediare al grave difetto di informazione registratosi sulla quantità e qualità dei materiali estratti e sulle tipologie di intervento a livello regionale, tra le competenze del Comitato nazionale delle cave istituito all'articolo 5 si prevede anche la raccolta di dati e la promozione di studi e ricerche per favorire l'utilizzazione di materiali alternativi, il riutilizzo di materiali di scarto, l'armonizzazione dei criteri di escavazione; il Comitato predispone altresì le tabelle per la fissazione delle tariffe, sulla cui omogeneità di regolamentazione si è registrata un'interessante difformità di vedute tra l'associazione di categoria di cavatori e la Confindustria.

Gli articoli da 8 a 18 disciplinano la potestà regionale sull'attività di cava, subordinandola all'elaborazione del Piano regionale delle attività estrattive: quest'ultimo, già presente in quasi tutte le regioni ma con notevoli diversità caso per caso, deve obbligatoriamente prevedere il collegamento tra escavazione e recupero ambientale; per i vincoli posti dai piani di bacino, da quelli paesistici e da quelli paesaggistici è prevista espressamente una clausola di salvaguardia, ma ciò non esclude in assoluto le escavazioni ove siano ritenute ammissibili da parte dell'autorità competente; il piano regionale per le attività estrattive obbliga poi i comuni all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici, ed in sua assenza vige un divieto di escavazione, fatta salva, in sede di prima formazione, la possibilità di piani-stralcio per singole parti del territorio regionale.

Su istanza dei senatori TORNATI e NEBBIA, il relatore precisa che il modello procedurale adottato in linea di principio è quello autorizzatorio, salva la possibilità di concessione per le escavazioni su aree pubbliche; chiarisce che la scelta tra i due regimi dipende quindi dal tipo di regime proprietario del suolo, e si impegna a rendere omogenea a tale principio anche la previsione in materia di espropriazione di cui all'articolo 17. Dopo che l'articolo 10 ha previsto l'istituzione per legge regionale del catasto delle cave e torbiere, l'articolo 11 disciplina il permesso di ricerca, mentre l'articolo 12 uniforma l'autorizzazione di coltivazione al principio dello «sportello unico», per cui i provvedimenti rilasciati sono sostitutivi di tutti gli altri richiesti sullo stesso ambito. L'autorizzazione è onerosa, ed i proventi del relativo contributo sono corrisposti per un quarto a favore del fondo regionale previsto dall'articolo 19 - che introduce anche il censimento delle aree abbandonate e la possibilità di loro recupero con interventi regionali - e per tre quarti a favore del Comune interessato per territorio, a parziale ristoro degli oneri connessi all'attività di cava.

L'articolo 14 disciplina il contenuto tipico del progetto di coltivazione, richiamandosi alla formulazione espressa in un disegno di legge sulla sicurezza di lavoro nelle cave pendente presso l'11^a Commissione permanente. Sono poi previste norme sul collaudo delle opere di risistemazione, sulla direzione dei lavori, sulle aree di proprietà di enti pubblici nonchè sull'intervento espropriativo in caso di inerzia del titolare.

La parte finale del testo proposto contiene la disciplina transitoria, con validità delle nuove autorizzazioni di coltivazione non superiore a

ventiquattro mesi fino all'approvazione dei piani regionali delle attività estrattive, nonché forme di controllo, di sanzione amministrativa e penale; un concetto innovativo è rappresentato dalla determinazione delle difformità essenziali tra attività estrattiva e autorizzazione.

Il relatore si riserva infine di proporre norme aggiuntive volte ad adeguare la legge Merli e le leggi speciali esistenti alla disciplina proposta, ferma restando la necessità di far salve norme speciali come quelle che disciplinano le cave di Carrara.

Il presidente PAGANI esprime apprezzamento per l'elaborazione del relatore, che recepisce i punti di interesse emersi nel lungo lavoro del Comitato ristretto: il testo proposto rappresenta uno snodo assai importante nel futuro corso del provvedimento, che dovrebbe essere concluso entro la fine della legislatura da ambedue i rami del Parlamento. Auspicando che il testo formulato dal relatore possa essere utilizzato come base della discussione futura della Commissione, il Presidente propone che il seguito dell'esame congiunto sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 21,10.

**TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE, SENATORE CUTRERA**

**Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere
(280)**

**Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione
di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882)**

Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451)

Art. 1.

(Finalità generali)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di cave e torbiere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Adempimenti normativi delle Regioni)

1. Le Regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano norme in materia di cave e torbiere in conformità ai principi di seguito definiti, provvedendo ad adeguare ad essi le leggi e le disposizioni regionali precedentemente emanate. In difetto di adempimento, a partire dal termine sopradetto e fino alla emanazione delle norme regionali, si applicano le norme della presente legge.

Art. 3.

(Classificazione dei materiali)

1. Appartengono alla categoria delle cave i materiali indicati come materiale di cava all'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, come modificato dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360, nonché quelli specificati come minerali di interesse locale alle lettere a), b) e c) del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

2. Il trasferimento alle Regioni delle competenze sui minerali di interesse locale di cui alle lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 620/1955 è stabilito con decreto del Ministro dell'industria, d'intesa con la regione di volta in volta interessata che accerta l'intervenuto adempimento normativo ai sensi dell'art. 2 della presente legge e disciplina gli assetti organizzativi conseguenti al trasferimento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal CIPE, sentito il parere della Regioni, del Consiglio superiore delle miniere e del Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere, le sostanze e i materiali compresi nella materia delle miniere possono essere inclusi nella materia delle cave e torbiere. Con lo stesso procedimento le sostanze e i materiali compresi nella materia delle cave e torbiere possono essere inclusi nella materia delle miniere.

Art. 4.

(Escavazione nei fiumi)

1. Le escavazioni di materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali e così pure nelle zone golenali e nei fondali lacuali, nei fondali marini sottocosta, nelle fasce costiere lacustri e marine naturali e artificiali, possono essere oggetto di concessione solo per finalità strettamente connesse con la buona regimazione delle acque ai sensi di quanto previsto dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nel rispetto della disciplina della attività estrattiva di cui all'art. 17, lettera l), della legge n. 183/189.

2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua e dei siti indicati al comma 1, sentito il parere del Comune, può disporre la sola rimozione degli inerti necessaria al buon governo dei suddetti beni procedendo all'eventuale alienazione dei materiali estratti con le procedure dei pubblici incanti previste per i beni demaniali. In ogni caso l'autorità nomina un direttore dei lavori al quale è affidata la definizione delle modalità esecutive degli interventi avendo riguardo al preminente interesse della salvaguardia ambientale dei corsi d'acqua interessati, e la responsabilità del controllo delle quantità estrette ai fini del conteggio del loro valore.

Art. 5.

(Comitato Nazionale delle cave e torbiere)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale delle cave e torbiere.

2. Il Comitato è composto da esperti nel settore delle cave e torbiere designati in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze;

b) un rappresentante di ciascuna delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Comitato è costituito, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione dei componenti.

4. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato disciplina il proprio funzionamento.

Art. 6.

(Competenze del Comitato)

1. Il Comitato nazionale delle cave e torbiere formula pareri, proposte ed osservazioni, in ordine alle attività ed alle finalità perseguite dalla presente legge ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'ambiente e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e provvede in particolare:

a) a raccogliere i dati inerenti all'attività estrattiva e di ricerca delle cave e torbiere in tutto il territorio nazionale nell'ambito della attività conoscitiva prevista all'art. 2 della legge n. 183/1989;

b) a promuovere studi e ricerche attinenti alle attività di cave e torbiere per favorire l'utilizzazione di materiali alternativi, il riutilizzo dei materiali di scarto, l'armonizzazione dei criteri di escavazione;

c) a comunicare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome le proposte degli atti da assumere dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, per indirizzare e coordinare l'attività amministrativa delle Regioni, anche al fine di assicurare nelle previsioni dei piani regionali delle attività estrattive il reperimento delle materie e delle sostanze in relazione a fabbisogni di carattere nazionale ed il rispetto dell'ambiente;

d) a proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i parametri per la determinazione delle tariffe relative alla attività di coltivazione delle cave e torbiere secondo quanto stabilito all'articolo 7.

2. Il Comitato nazionale delle cave e torbiere presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri ed invia alle Regioni una relazione sull'attività svolta.

Art. 7.

(Tariffe)

1. Il Comitato nazionale delle cave e torbiere, entro sei mesi dalla sua istituzione, predispone le tabelle che le Regioni applicano per la fissazione delle tariffe minime e massime attinenti alla coltivazione di cave e torbiere sulla base del valore di mercato medio dei materiali e delle sostanze estratte, in modo che agli operatori che esercitano l'attività estrattiva sia assicurato sull'intero territorio nazionale un trattamento economico compatibile con le esigenze di una ordinata concorrenza commerciale.

2. La determinazione delle tariffe è differenziata per le categorie di materiali e sostanze di cave e torbiere, di cui all'articolo 3, tenuto conto della rilevanza economica del prodotto nel mercato nazionale e locale.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva con decreto le tariffe e provvede ad inviarle alle Regioni che sono tenute ad uniformarsi ad esse.

Art. 8.

(Attività di ricerca e di coltivazione)

1. Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cui all'articolo 3 debbono essere effettuate nel rispetto degli interessi dell'economia e dell'ambiente. I dati relativi all'attività estrattiva sono trasmessi dalle Regioni al Comitato Nazionale delle cave e torbiere di cui all'art. 5 della presente legge.

2. Le attività di ricerca e coltivazione sono consentite solo nelle aree individuate dal «Piano Regionale delle Attività Estrattive» e sono subordinate, la prima, al rilascio di un permesso e, la seconda, al rilascio di una autorizzazione secondo la disciplina dettata dai singoli ordinamenti regionali.

3. Possono esercitare l'attività estrattiva ed essere titolari di permessi di ricerca e di autorizzazione coloro, singoli o associati, che dimostrino capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, secondo criteri determinati dai singoli ordinamenti regionali.

4. Le Regioni istituiscono appositi elenchi regionali dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività estrattive.

Art. 9.

(Piano Regionale delle Attività estrattive)

1. Il «Piano Regionale delle Attività Estrattive» (P.R.A.E.), tenuto conto dei giacimenti in corso di coltivazione e della utilizzabilità dei materiali di risulta disponibili nell'ambito della Regione, individua le aree che, sulla base di studi geologici, sono da destinare ad attività estrattiva sulla base delle previsioni di fabbisogno dei materiali indicati

all'articolo 3, in armonia e in coordinazione con la tutela dell'ambiente, nella prospettiva del recupero delle aree stesse al termine della coltivazione.

2. Non possono essere considerate per le finalità del comma 1, le aree nelle quali l'attività estrattiva, in relazione alla disciplina imposta dai piani idrografici di bacino, dai piani territoriali e paesistici, nonché dalle risultanze di studi e piani di settore adottati dalle Regioni, possa compromettere rilevanti interessi connessi all'assetto dei suoli e ai valori paesistici, monumentali, storici, naturalistici, di carattere paleontologico, paleontologico e speleologico dei territori considerati, nonché le aree indicate all'interno dei centri abitati individuati dalle perimetrazioni previste dalla normativa vigente in materia.

3. Nelle zone sottoposte a tutela, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nei parchi nazionali e nelle riserve naturali, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché nelle altre zone soggette a vincoli statali o regionali, l'autorizzazione è subordinata al nulla osta delle autorità competenti alla tutela.

4. Nelle zone soggette a servitù militari si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

5. Le aree agricole pregiate dal punto di vista colturale possono essere incluse fra le aree individuate per le finalità del primo comma per comprovate ragioni di interesse pubblico, entro i limiti di compatibilità con le esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia dell'ambiente.

6. La partecipazione dei Comuni e delle Province nel procedimento preordinato alla approvazione del Piano è obbligatoria. La legge regionale ne stabilisce le modalità di intervento. La legge regionale stabilisce altresì le procedure di partecipazione alla formazione del piano delle associazioni di categoria, di quelle sindacali e ambientali e degli eventuali altri enti territoriali locali.

7. Il Piano assume il valore di Piano territoriale regionale per il settore specifico ed i Comuni provvedono ad adeguare ad esso i loro strumenti urbanistici entro i termini fissati dalla legge regionale indicando le zone in cui è consentita l'attività estrattiva di cava e la destinazione delle stesse zone al termine dell'attività estrattiva.

8. Il Piano ha la durata massima di dieci anni e deve essere aggiornato ogni cinque anni in considerazione dei mutamenti intervenuti in ordine sia al fabbisogno di materiali, sia alla situazione ambientale.

9. Il Piano deve essere approvato dalla Regione entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata approvazione del Piano dal termine sopradetto è vietata ogni escavazione nell'ambito del territorio della Regione stessa. In sede di prima formazione, il piano può riguardare anche singole parti del territorio regionale. In tal caso il Piano dovrà essere integrato per stralci territoriali successivi. Qualora si abbia ragione di ritenere che in determinate zone del territorio regionale dalla mancata approvazione possa derivare un grave pregiudizio ai valori ambientali in relazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva in corso, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Ministro dell'industria, può provvedere con poteri

sostitutivi, previa diffida alla Regione ad adempiere entro un congruo termine.

Art. 10.

(Istituzione del Catasto regionale delle cave e torbiere)

1. La legge regionale disciplina l'istituzione, il funzionamento e le modalità di progressivo aggiornamento del Catasto delle cave e torbiere esistenti sul loro territorio, che deve essere attivato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E. Il Catasto ha lo scopo di accertare:

- a) la localizzazione di tutte le cave attive e inattive nel territorio;
- b) il gruppo di appartenenza in base alla destinazione d'uso nei materiali di cava, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 della presente legge;
- c) i titolari di autorizzazioni o di concessioni all'estrazione o permessi di ricerca;
- d) i proprietari dei suoli o loro aventi diritto;
- e) la destinazione delle superfici interessate nel P.R.A.E.;
- f) ogni altro dato utile per facilitare all'Amministrazione pubblica e ai privati cittadini la conoscenza ed il controllo del settore.

Art. 11.

(Permesso di ricerca)

1. L'attività di ricerca di materiali è sottesa al reperimento di giacimenti non utilizzati.

2. Il permesso di ricerca di cui all'art. 8 deve avere durata strettamente correlata alle finalità autorizzate e comunque non può avere efficacia superiore a tre anni. Può essere rilasciato a soggetto diverso dal proprietario del fondo o altro titolare di diritti reali sullo stesso, solo nei casi in cui questi ultimi, previamente avvisati dell'avvenuta presentazione di una domanda di permesso, non intendano essi stessi procedere all'attività di ricerca o non abbiano i requisiti richiesti dalla legge regionale per espletare tale attività.

3. I possessori di fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca. È fatto obbligo al ricercatore di indennizzare i danni cagionati dalla sua attività e la Regione può disporre a tal fine il previo deposito di una congrua cauzione.

4. Il permesso di ricerca non può essere ceduto se non previa autorizzazione dell'autorità competente al rilascio e previo accertamento del possesso dei requisiti di legge da parte del cessionario.

5. Ai fini della autorizzazione di coltivazione il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente.

6. Nelle ipotesi in cui il terreno interessato dall'attività di ricerca appartenga allo Stato, ai Comuni o alle Province, ai applicano le disposizioni di cui al secondo e quarto comma del successivo articolo.

7. Le leggi regionali determinano i limiti dell'attività di ricerca per la quale non è necessario il permesso.

Art. 12.

(Autorizzazione di coltivazione)

1. Le leggi regionali dettano norme per il rilascio e la durata dell'autorizzazione all'esercizio della attività di coltivazione nel rispetto delle previsioni del P.R.A.E., tenuto conto delle caratteristiche del materiale, della consistenza del giacimento e delle esigenze di approvvigionamento delle attività ad esso collegate. Esse contengono altresì norme per l'esercizio dell'attività con riferimento alle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, alle condizioni geologiche e idrogeologiche, con riferimento alla stabilità delle aree interessate, alla salubrità della zona circostante, alla sicurezza dei terzi e ai preminenti interessi regionali.

2. L'autorizzazione di coltivazione viene rilasciata dalla regione previo parere di una commissione tecnica regionale, della quale fanno parte i rappresentanti dei comuni e delle comunità montane interessati. La legge regionale determina la composizione e le modalità di costituzione della commissione e ne disciplina l'attività.

3. La durata della autorizzazione è a tempo determinato ed è commisurata al volume e qualità delle produzioni ed alle condizioni geologiche e ambientali. la durata non può comunque essere superiore ad anni cinque per le sostanze di cui al punto C) dell'art. 2 e ad anni dieci per le sostanze di cui ai punti A) e B) del medesimo articolo.

4. I provvedimenti autorizzativi possono essere prorogati quando la prosecuzione dell'attività estrattiva non sia in contrasto con l'interesse pubblico, semprechè il soggetto autorizzato abbia previamente provveduto alla risistemazione ambientale delle aree già coltivate.

Art. 13.

(Contributo di autorizzazione)

1. L'autorizzazione è onerosa. L'entità del contributo di autorizzazione è commisurata al tipo e alla quantità dei materiali oggetto della autorizzazione in applicazione delle tariffe determinate dalle Regioni ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 7.

2. Nelle ipotesi in cui l'autorizzazione è rilasciata dallo Stato, dai Comuni o dalle Province i canoni sono agli stessi corrisposti.

3. Il contributo di autorizzazione connesso all'esercizio dell'attività di escavazione è corrisposto dal soggetto autorizzato per 1/4 a favore del Fondo regionale di cui al successivo articolo 18 e per 3/4 a favore del Comune interessato per territorio a parziale ristoro degli oneri

indirettamente gravanti sul comune in connessione con l'attività di cava. La legge regionale disciplina le modalità e i tempi del pagamento; può stabilire un riparto più favorevole a favore del Fondo previsto dall'articolo 18.

Art. 14.

(Progetto di coltivazione)

1. Con riferimento all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per lo svolgimento dell'attività di cava, il richiedente deve allegare alla domanda di autorizzazione i seguenti elaborati:

- a) il progetto di coltivazione corredato da una relazione tecnico-economica e ambientale;
- b) il programma di escavazione, con annesse rappresentazioni topografiche;
- c) la descrizione della complessiva organizzazione del lavoro;
- d) le caratteristiche degli impianti e delle macchine che si intendono utilizzare;
- e) la previsione delle possibili modificazioni circa la stabilità dei terreni e delle masse causate dall'attività di escavazione, contenuta in una relazione geologica redatta da un ingegnere minerario o da un geologo;
- f) le misure per garantire la prevenzione dei rischi di infortuni e malattie professionali;
- g) la valutazione degli effetti negativi e positivi dell'intervento proposto con riferimento alla situazione dell'ambiente naturale, alle previsioni di vincoli amministrativi esistenti sull'area, alle previsioni di inquinamento dell'aria, dell'acqua e da rumori, nonché agli scarichi nel suolo e nel sottosuolo;
- h) la valutazione della rete viabilistica e dei trasporti esistenti e la sua idoneità con riguardo alle esigenze della produzione e a quelle degli addetti;
- i) il progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona durante e al termine della coltivazione, con specificazione dei tempi di attuazione, dei costi previsti, della morfologia e della destinazione finale dei terreni coltivati;
- l) il nominativo del direttore dei lavori.

2. Il progetto di coltivazione deve essere redatto da un ingegnere o a un perito industriale minerario e deve essere presentato all'autorità competente all'atto della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava.

3. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo o altro titolare di diritti reali sulla stessa, alla domanda deve essere allegato un documento comprovante l'assenso di tali soggetti.

4. Per le cave in esercizio all'atto della entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore provvede entro un anno ad integrare il progetto con gli elementi sopra specificati.

Art. 15.

(Provvedimento di autorizzazione)

1. Il provvedimento di autorizzazione, rilasciato previa acquisizione dei pareri previsti nella presente legge, sostituisce ogni altro parere, visto o autorizzazione altrimenti richiesti per l'esercizio dell'attività di cava.

2. Con il provvedimento di autorizzazione vengono dettate le modalità e i criteri con i quali il soggetto autorizzato è tenuto ad eseguire i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, procedendo per lotti e fasi temporali definite.

3. La legge regionale stabilisce i criteri di composizione della commissione cui compete il collaudo delle opere di risistemazione, assicurando ad essa una partecipazione interdisciplinare.

4. Detta legge stabilisce i criteri per il rilascio di idonea cauzione da parte del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva al fine di garantire l'attuazione del progetto di risistemazione ambientale e definisce il potere della Regione di intervento sostitutivo in danno in caso di inadempimento del soggetto autorizzato.

Art. 16.

(Direzione dei lavori)

1. In riferimento agli articoli 27 e 688 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, la direzione dei lavori per le attività di cava deve essere assicurata da un ingegnere o da un perito minerario.

2. I direttori dei lavori che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano avere esercitato tale funzione da almeno cinque anni possono continuare l'esercizio, esclusivamente nella cava over esercitano all'atto di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente all'obbligo di frequenza di specifici corsi di aggiornamento e superamento della relativa verifica finale.

3. Tali corsi saranno organizzati dalle Regioni direttamente o attraverso gli enti delegati all'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le attività di cava in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore provvede entro un anno ad uniformarsi alla norma.

Art. 17.

(Inerzia del titolare del diritto - Espropriazione)

1. Nelle aree individuate dal piano regionale delle attività estrattive per la ricerca o la coltivazione di cave e torbiere, quando il proprietario non intraprenda o non consenta ad altro soggetto di intraprendere la

ricerca o la coltivazione della cava o della torbiera o quando il titolare dell'autorizzazione di coltivazione di cava o torbiera decade dall'autorizzazione per non aver dato ad essa sufficiente sviluppo in relazione a quanto contenuto nell'autorizzazione, la Regione, previa diffida al proprietario e al titolare dell'autorizzazione, a provvedere entro congruo termine, può espropriare l'area previo corrispettivo dell'equo indennizzo previsto dalle leggi statali, ovvero occupare l'area per il periodo necessario allo sfruttamento, riconoscendo al proprietario una indennità valutata in relazione al mancato sfruttamento agricolo del suolo. Inoltre, al conduttore, concessionario, mezzadro, spettano gli indennizzi previsti dall'art. 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nel rispetto delle relative procedure.

2. L'espropriazione dell'area comporta la classificazione della cava o della torbiera nel patrimonio indisponibile della Regione.

3. La Regione provvede, con asta pubblica, contenente gli elementi di cui agli articoli 13 e 14, in quanto compatibili, ad affidare a coloro che ne facciano richiesta l'area acquisita od occupata per lo sfruttamento della cava o della torbiera.

Art. 18.

(Aree di proprietà dello Stato, delle Province e dei Comuni)

1. L'attività di coltivazione di cave e torbiere è soggetta ad autorizzazione regionale anche nelle aree di proprietà dello Stato, delle Province e dei Comuni individuate dal piano regionale delle attività estrattive.

2. In caso di inerzia dello Stato, delle Province o dei Comuni, la Regione, previa diffida a provvedere entro congruo termine, può, qualora ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico allo sfruttamento dell'area, occupare l'area per il periodo necessario allo sfruttamento riconoscendo all'ente proprietario un'indennità valutata in relazione al mancato sfruttamento agricolo del suolo, per poi procedere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18.3.

Art. 19.

(Censimento delle aree abbandonate e programmi di recupero)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni effettuano il censimento delle aree abbandonate o dismesse dall'attività di cava e torbiera. Le leggi regionali definiscono i criteri di programma per gli interventi di recupero, i tempi, le modalità e i costi previsti con le relative priorità di attuazione in conformità alle previsioni del P.R.A.E..

2. Per l'attuazione del programma le Regioni costituiscono il «Fondo regionale per gli interventi di ripristino delle cave abbandonate» e impiegano i proventi percepiti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 12.

3. Per l'esecuzione degli interventi finalizzati al recupero delle cave abbandonate la Regione stipula convenzione con i soggetti incaricati del recupero prevedendo che i progetti possano realizzare condizioni di parità economica anche attraverso la ripresa delle attività estrattive per una durata non superiore a tre anni. La convenzione sarà accompagnata da un piano di fattibilità nel quale sarà riconosciuto, fra gli elementi di spesa, un giusto utile per l'operatore. Quest'ultimo opererà in regime di concessione, avrà diritto alla commercializzazione del materiale di risulta secondo le previsioni del piano di fattibilità economica e in ogni caso la durata dei suoi lavori non potrà essere superiore ai tre anni.

Art. 20.

(Disciplina transitoria)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, fino all'approvazione dei rispettivi piani regionali delle attività estrattive, le Regioni rilasciano le nuove autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiera in conformità ai principi della presente legge con validità non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 21.

(Controllo dell'attività estrattiva di cava e torbiera)

1. Le Regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività estrattiva di cava e torbiera in conformità ai principi definiti dalla presente legge in modo da regolare sul territorio di ciascuna Regione la vigilanza per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, alle previsioni e prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive ed alle modalità esecutive fissate nell'autorizzazione.

Art. 22.

(Sospensione dell'attività estrattiva)

1. Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme di legge, delle previsioni e prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive e delle modalità esecutive fissate nella autorizzazione, la Regione ordina l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli.

2. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nei casi di presunta violazione delle norme di legge, delle previsioni e prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive o delle modalità esecutive fissate nell'autorizzazione, ne danno comunicazione all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità dell'attività estrattiva e dispone gli atti conseguenti.

Art. 23.

(Attività estrattiva effettuata in assenza di autorizzazione o in difformità essenziale)

1. La Regione, accertata l'attività estrattiva di cave o torbiere in assenza di autorizzazione o in difformità essenziale rispetto all'autorizzazione, ingiunge al responsabile dell'abuso la risistemazione dello stato ambientale dei luoghi nel termine allo scopo fissato, dandone del valore del materiale estratto.

2. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla risistemazione dello stato ambientale dei luoghi nel termine fissato, l'area ove è stata effettuata l'attività estrattiva di cava o torbiera è acquisita gratuitamente al patrimonio della Regione.

3. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di risistemazione dello stato ambientale dei luoghi costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4. L'area acquisita dalla Regione è ripristinata dalla stessa, a spese dei responsabili dell'abuso.

Art. 24.

(Determinazione delle difformità essenziali)

1. Le Regioni stabiliscono quali siano le difformità essenziali dell'autorizzazione tenuto conto che l'essentialità può ricorrere per l'aumento consistente dell'estrazione di materiali e sostanze di cave e torbiere rispetto a quanto autorizzato; per la rilevante estrazione di materiali e sostanze di cave e torbiere diversi da quelli autorizzati; per modifiche sostanziali rispetto ai progetti allegati all'autorizzazione di coltivazione di cave e torbiere.

Art. 25.

(Inosservanza dei modi e dei termini previsti dall'autorizzazione per la risistemazione dei luoghi - Attività di ricerca in assenza di autorizzazione)

1. Nel caso in cui l'estrattore che abbia coltivato la cava o la torbiera non provveda alla sistemazione dello stato dei luoghi in conformità al progetto approvato, ovvero nel caso in cui chiunque abbia iniziato l'attività di ricerca di cave e torbiere senza la prescritta autorizzazione o permesso, la Regione ordina all'estrattore o al ricercatore la risistemazione nel termine all'uopo fissato.

2. Se il soggetto intimato non provvede alla sistemazione dello stato dei luoghi nel termine fissato, la Regione provvede al ripristino dei luoghi a spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo delle opere necessarie alla risistemazione dei luoghi.

Art. 26.

(Inosservanza delle modalità dell'autorizzazione di ricerca o coltivazione di cave e torbiere)

1. Nei casi di inosservanza delle modalità dell'autorizzazione di coltivazione di cave e torbiere diversi da quelli previsti all'articolo 23, la Regione dichiara, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge regionale, la decadenza dell'autorizzazione ed ordina al soggetto intimato la risistemazione dello stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui il soggetto intimato non provveda alla risistemazione dei luoghi entro il termine prescritto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24 e la Regione provvede direttamente alla risistemazione dei luoghi.

Art. 27.

(Sanzioni penali)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applicano:

a) l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 50.000.000 a chiunque compia attività di coltivazione di cave e torbiere in difformità essenziale dall'autorizzazione regionale;

b) l'arresto fino a un anno e l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000 a chiunque compia attività di ricerca o coltivazione di cave e torbiere in assenza di autorizzazione o permesso regionale;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 100.000.000 a chiunque effettui attività di ricerca o coltivazione di cave e torbiere nelle aree ove è vietata l'escavazione di cui all'articolo 9, secondo comma.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DELLA DENUNCIA SPORTA DAL SIGNOR CESARE D'ANNA

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi, dopo averne brevemente discusso, delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

Il Presidente MACIS riassume i contenuti della denuncia, presentata dal signor Cesare d'Anna, in cui vengono ipotizzate le seguenti violazioni a carico del Presidente della Repubblica, in relazione al delitto di attentato alla Costituzione: la sostituzione di due giudici costituzionali (i professori Ferrari e La Pergola) quattro mesi dopo la scadenza del loro mandato, in violazione dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 1967, che al riguardo prescrive il termine di un mese dalla vacanza; la sottoscrizione per undici volte di un decreto-legge, in dispregio dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione; l'aver menomato il prestigio dello Stato e quindi svolto attività antinazionale all'estero (articolo 269 del Codice penale), con dichiarazioni e comunicati rilasciati in Paesi stranieri su vicende italiane. In particolare, nella denuncia si fa osservare che il termine per la sostituzione dei giudici costituzionali è perentorio, data la necessità di assicurare il numero legale, di cui all'articolo 16 della legge n. 87 del 1953, secondo cui la Corte costituzionale «funziona con l'intervento di almeno 11 giudici». Inoltre, si afferma che un decreto-legge ripetutamente reiterato non può più possedere i requisiti di straordinarietà ed urgenza, prescritti dalla Costituzione per l'emanazione, e si cita la sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 1988. Infine si rileva come nel corso del suo recente viaggio all'estero (Budapest, Praga e Bratislava) il Presidente della Repubblica abbia compiuto sistematicamente opera di denigrazione dell'Italia, e si richiama altresì l'attenzione sulla continua minaccia di scioglimento delle Camere, nel tentativo,

mediante una distorta lettura dell'articolo 1, comma 2, della Costituzione, di convertire la nostra democrazia da rappresentativa in diretta.

Nella lettera inviata al Presidente della Camera ai fini della trasmissione della denuncia al Comitato, il denunziante esprime l'avviso che l'attentato alla Costituzione sia un'ipotesi criminosa più ampia rispetto alla mera «violazione» della Costituzione, rendendo incriminabile anche il semplice tentativo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella motivazione dell'ordinanza di archiviazione, depositata a seguito della seduta del Comitato del 4 gennaio 1991, sono stati stabiliti alcuni principi che debbono essere tenuti presenti nell'esame della fattispecie odierna: per la sussistenza dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è necessario che ciascuna ipotesi sia riconducibile a concrete fattispecie di diritto penale comune o militare; il Comitato dovrebbe dichiarare la propria incompetenza e trasmettere gli atti all'Autorità giudiziaria, qualora ravvisasse ipotesi di reato diverse da quelle di cui all'art. 90 Cost.

Sulla base di queste premesse, in relazione alla prima fattispecie denunciata, ricorda la nuova formulazione dell'articolo 328 del Codice penale (in materia di rifiuto e omissione di atti di ufficio), come modificato dalla legge n. 86 del 1990. In ordine alla seconda fattispecie, sottolinea le difficoltà interpretative poste dalla nuova formulazione dell'articolo 323 del Codice penale sull'abuso d'ufficio; considerazioni da tenere presenti, in quanto, nella stessa ordinanza motivata di archiviazione sopra citata, si fa riferimento al principio di tassatività delle fattispecie penali (art. 25 Cost.) in relazione all'art. 90 Cost. e all'art. 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953. Circa le cosiddette «esternazioni informali», la dottrina prevalente le ritiene genericamente manifestazioni del pensiero, che però assumono la veste di atti funzionali del Presidente della Repubblica nel caso in cui ritenga di dover intervenire informalmente nella sua veste istituzionale di rappresentante della Nazione. Al riguardo, anche mediante esternazioni, che pur non sono atti tipici, si potrebbero ipotizzare reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. Infine, la dottrina è concorde nel ritenere che in relazione all'uso della facoltà di esternazione siano invocabili regole di correttezza costituzionale, piuttosto che veri e propri limiti giuridici. Il denunziante ha fatto riferimento all'articolo 269 del Codice penale, che però non è richiamato dall'articolo 77 (*Alto tradimento*) del Codice penale militare di pace, che pur rinvia - per la configurazione del delitto configurato - ad una serie di articoli del codice penale.

Dopo interventi dei senatori GALLO (che ringrazia il Presidente per la lucidità dell'esposizione) e POLLICE (il quale chiede chiarimenti sull'ordine dei lavori della seduta odierna), il Presidente MACIS dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ONORATO ritiene che le figure delittuose di cui all'articolo 90 della Costituzione non si esauriscano in una semplice e qualsiasi violazione della Costituzione, ma necessitino di un *quid pluris*, che può essere individuato nella rottura dell'ordinamento costituziona-

le al fine di mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, come indicato dall'art. 283 C.P. Proprio in relazione a quest'ultimo articolo, cui fa riferimento l'art. 90 Cost., il Comitato deve - per esigenze di correttezza costituzionale, anche di fronte ad una denuncia non del tutto convincente - pronunciarsi mediante almeno un minimo di approfondimenti istruttori, non potendosi a suo avviso decidere allo stato degli atti.

Ad esempio, per quanto concerne la seconda fattispecie di cui alla denuncia, la dottrina ha ritenuto che il Presidente della Repubblica possa esercitare un sindacato di controllo in relazione ai decreti-legge: al riguardo, in caso di reiterazioni ritenute eccessive, potrebbe inviare un messaggio alle Camere onde spiegare i motivi della mancata emanazione, così chiamando in causa la responsabilità del Governo; oppure in linea riservata può manifestare le sue perplessità al Governo e procedere all'emanazione solo in caso di insistenza del Governo. Il Presidente Cossiga ha affermato di essere stato costretto ad emanare un decreto-legge reiterato: in proposito, risulta essenziale per il Comitato conoscere le modalità di tale costrizione e se sia stato o meno esercitato in via riservata il sindacato di controllo sopra ricordato.

Sarebbe opportuno acquisire ufficialmente i contenuti delle esternazioni richiamati nella denuncia, senza affidarsi alle mere notizie di stampa. Solo dopo un esame accurato delle stesse sarà possibile per il Comitato pronunciarsi con fondatezza. A suo avviso, tale fattispecie sembra collocarsi nell'ambito dei reati comuni che può porre in essere il Presidente della Repubblica, per cui eventualmente il Comitato dovrà dichiarare la propria incompetenza.

Circa la prima violazione lamentata nella denuncia, non sussistono esigenze istruttorie, risultando evidente *ictu oculi* l'insussistenza del reato di attentato alla Costituzione, in quanto non è stato impedito il funzionamento della Corte costituzionale. Semmai si potrebbe ipotizzare un reato di diritto comune riconducibile all'abuso d'ufficio.

Ma le istanze istruttorie che intende prospettare sono di ordine più ampio rispetto ai contenuti della denuncia in esame. Già nella seduta del 4 gennaio 1991 aveva avanzato la richiesta istruttoria, poi ritirata, di acquisire la lettera al Presidente del Consiglio del 7 dicembre 1990, con cui il Capo dello Stato ha minacciato l'autosospensione; comportamento che sembra prospettare un attentato all'autonomia del potere esecutivo. (*Interruzioni del senatore Santini*).

A suo avviso il Comitato ha il dovere di iniziare le indagini d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento parlamentare dei procedimenti d'accusa, in relazione anche ad altri profili emergenti dal contesto istituzionale: ad esempio, la delega a due consiglieri anziani (e non al Vice Presidente) del Consiglio superiore della magistratura a presiedere la sezione disciplinare. Al riguardo sarebbe opportuno acquisire i documenti ufficiali esistenti presso l'organo di autogoverno della magistratura. Inoltre, sono da considerare le osservazioni del professore di diritto costituzionale Onida, a proposito delle valenze anticostituzionali del messaggio sulle riforme istituzionali inviato di recente dal Capo dello Stato alle Camere.

L'attuale quadro di turbolenza istituzionale chiama in causa la delicatezza del ruolo del Comitato, che non può decidere superficial-

mente una denuncia pur carente, senza effettuare un'adeguata istruttoria. Il Comitato deve interpretare come un atto dovuto il promuovimento di ufficio delle indagini. In ogni caso, ha il dovere di presentare al Parlamento valutazioni approfondite, in mancanza delle quali si rischierebbe di vanificare il sistema di controlli apprestato dalla Costituzione. Ormai all'interno ed all'esterno delle Camere si è rilevato lo straripamento dei poteri presidenziali, di cui il Comitato non deve rendersi corresponsabile per non essere intervenuto nei modi prescritti.

Conclude, ribadendo le richieste istruttorie già avanzate.

Il senatore MAZZOLA distingue nell'intervento del senatore Onorato due parti: la prima consiste in richieste istruttorie relative alla denuncia in esame. Al riguardo, a suo avviso non emergono esigenze istruttorie, in quanto lo stesso senatore Onorato ha ammesso che la denuncia è carente e criticabile, e quindi già vi è una risposta a certi interrogativi. In particolare, la Costituzione non detta divieti specifici in materia di reiterazione di decreti-legge e la stessa sentenza costituzionale ricordata dal denunciante fa riferimento ad un contesto generale. Nemmeno sussistono esigenze istruttorie per la tardiva nomina di due giudici costituzionali, la quale tra l'altro di per sè non ha comportato l'impossibilità per la Corte costituzionale di riunirsi legittimamente. Infine, i *mass-media* hanno già abbondantemente riportato i contenuti delle esternazioni del Presidente Cossiga nel corso della visita di Stato a Budapest.

La seconda parte concerne le richieste istruttorie per altre fattispecie: ma al riguardo sarebbe necessaria una convocazione *ad hoc* del Comitato, previa riunione dell'Ufficio di Presidenza, a seguito di una proposta di un componente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento parlamentare dei procedimenti d'accusa. È indispensabile rispettare le procedure regolamentari previste, anche perchè il Comitato non può estraniarsi dalle proprie funzioni per iniziare surrettiziamente processi politici.

Il senatore GALLO ricorda che nella ordinanza motivata di archiviazione, depositata dopo la seduta del 4 gennaio 1991, è contenuto un punto fondamentale di diritto penale sostanziale, vale a dire la prescrizione che per la sussistenza dei reati di cui all'articolo 90 della Costituzione occorre la riconducibilità a concrete fattispecie di diritto penale comune o militare. Tale prescrizione è indispensabile non tanto in ragione della formulazione elastica dell'art. 90 della Costituzione – essendovi del resto nell'ordinamento altre figure penali formulate in tal modo – quanto ai fini della comminazione della sanzione penale, ai sensi dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953. Altrimenti ragionando, si arriverebbe all'assurda conclusione di rimettere la pena alla totale discrezionalità del giudice. Sotto il profilo procedurale, vanno rispettati i principi generali dell'ordinamento processuale penale, ed in particolare il principio della previa contestazione dell'accusa. Pertanto, per il promuovimento d'ufficio delle indagini, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, è necessario un procedimento *ad hoc*; nella seduta odierna

non ci si può che limitare all'esame delle ipotesi contenute nella denuncia - la cui fragilità è stata riconosciuta dallo stesso senatore Onorato -, essendo un principio di diritto comune il dover attenersi ai limiti della cosa contestata.

Per quanto concerne l'ipotesi di dichiarare l'incompetenza del Comitato in relazione ad alcune fattispecie, rileva che, circa agli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica, o si individua l'insussistenza dei reati di cui all'articolo 90 della Costituzione, oppure comunque vige il principio dell'irresponsabilità. Quindi, non possono esservi reati funzionali disancorati dalle ipotesi di cui all'articolo 90 della Costituzione. Infine, nella sentenza n. 302 del 1988 la Corte Costituzionale ha solo «esternato» incidentalmente una opzione nei riguardi di una disciplina che ponga un freno al fenomeno della reiterazione dei decreti-legge.

Il deputato MELLINI - in riferimento all'ipotesi di promuovere le indagini d'ufficio, emersa nel dibattito - fa presente che nel procedimento davanti al Comitato non sussiste un titolare esterno dell'azione penale, nè in tal senso può essere interpretato il ruolo del Presidente della Camera, che si limita a trasmettere gli atti pervenuti. Da tale premessa si potrebbe concludere per la assimilabilità del Comitato al pubblico ministero e dedurre la possibilità per il Comitato di «intervenire a tutto campo» nei confronti dell'unico soggetto di interesse (Capo dello Stato); tuttavia, sotto il profilo dell'oggetto, è necessario nella seduta odierna attenersi all'ordine del giorno, che riguarda la denuncia del signor d'Anna.

Con soddisfazione ha potuto constatare che le considerazioni da lui svolte nella seduta del 4 gennaio, a proposito della tipicità dei reati presidenziali, sono state riprese nella seduta odierna. Pur avendo il denunciante fatto riferimento alla figura dell'attentato alla Costituzione, occorre anche valutare se vi siano gli estremi per il reato proprio di alto tradimento (articolo 77 del Codice penale militare di pace), in cui non è ricompresa la figura delittuosa di cui all'articolo 269 del Codice penale.

Occorre distinguere tra la violazione della Costituzione e l'attentato alla Costituzione, che può configurarsi anche in mancanza di una violazione, come dimostra il fatto che può essere compiuto da chiunque, anche se non investito di funzioni istituzionali, ponga in essere atti diretti a mutare la Costituzione. A quest'ultimo riguardo ripetute violazioni della Costituzione possono rappresentare un mezzo idoneo a tal fine. Si deve trattare di atti preordinati soggettivamente a mutare la Costituzione, nei modi non prescritti dall'ordinamento, ed idonei oggettivamente a tale scopo.

Infine, nella denuncia *per incidens* si fa riferimento alla minaccia continua di scioglimento delle Camere; minaccia della cui gravità è convinto e che, insieme ad altri elementi, potrebbe concretare un attentato alla Costituzione. Ma la denuncia non affronta tale tematica.

Per queste ragioni, ritiene non sussistano esigenze istruttorie.

Il senatore CORRENTI ricorda innanzitutto - anche in relazione ai termini dilatori di cui all'articolo 11 della legge n. 219 del 1989 - la formula dell'articolo 129 del nuovo codice di procedura penale, circa l'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. In ogni caso, l'eventuale ordinanza di archiviazione dovrà essere adeguatamente motivata, precisando che i fatti denunciati - proprio in quanto veri (altrimenti si dovrebbe ipotizzare una denuncia calunniosa) - non necessitano di approfondimenti istruttori.

Circa il promuovimento di indagini di ufficio, su proposta di un membro del Comitato, a suo avviso tale iniziativa può essere esercitata anche senza gli appesantimenti procedurali indicati dal senatore Mazzola, i quali non vengono prescritti da nessuna norma regolamentare e non tengono conto della distinzione tra la denuncia di un singolo parlamentare, da presentare al Presidente della Camera di appartenenza (articolo 5, comma 2, della legge n. 219 del 1989) e la proposta di un componente del Comitato per il promuovimento di ufficio delle indagini avanzata durante una seduta. Semmai si dovrebbe invitare il senatore Onorato a non limitarsi a generiche richieste istruttorie, facendo invece riferimento a precisi fatti di reato per i quali si chiede l'apertura delle indagini d'ufficio. Qualora ciò avvenisse, il Comitato dovrebbe tenerne conto e non potrebbe far finta di ignorare quanto è noto alla stessa opinione pubblica. Dopo aver ricordato l'elencazione di esternazioni del Presidente della Repubblica offensive per diverse personalità, raccolte da alcuni quotidiani, raccomanda di indicare nell'eventuale ordinanza di archiviazione la possibilità di ricorrere al giudice ordinario in caso di reati comuni posti in essere dal Capo dello Stato, il quale - a parte nei regimi assoluti - non gode della prerogativa di poter insultare i cittadini, non potendosi considerare tali esternazioni come atti funzionali.

Seguono brevi interventi del senatore GALLO, il quale rileva che non può dedursi la fuoriuscita dall'esercizio delle funzioni presidenziali per la semplice emersione dell'illiceità dell'atto del Capo dello Stato; e del deputato MELLINI, che ricorda al riguardo la passata giurisprudenza sui reati dei dipendenti pubblici.

Il senatore FILETTI afferma che - al di là di valutazioni di tipo procedurale - sotto il profilo squisitamente sostanziale va archiviata per manifesta infondatezza la denuncia in esame. L'articolo 90 della Costituzione stabilisce il principio di carattere generale secondo cui il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, a parte i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, al quale ultimo fa riferimento la denuncia, che riguarda tre fatti compiuti sicuramente nell'esercizio delle funzioni presidenziali, ma che evidentemente non rappresentano attentati alla Costituzione. Il Comitato deve limitarsi ai fatti dedotti, veri o falsi che siano, in relazione ai quali va verificato se sussistano o meno gli estremi per i reati di cui all'articolo 90 della Costituzione. Pertanto, propone che, senza ulteriori riflessioni, si proceda a votare la proposta di archiviazione per manifesta infondatezza.

Il senatore ONORATO - prendendo la parola per integrare il suo precedente intervento - esprime l'avviso che, in relazione alle esternazioni, si debba arrivare non ad una archiviazione, ma ad una dichiarazione di incompetenza, non potendosi far riferimento in proposito all'esercizio delle funzioni presidenziali.

Le sue richieste istruttorie sono perfettamente rispondenti alle funzioni del Comitato, che ha i poteri del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 219 del 1989. Inoltre, l'articolo 10 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa consente ad un membro del Comitato di avanzare proposte per il promovimento di indagini di ufficio, anche durante le sedute del Comitato stesso. Semmai il problema è posto dall'argomento iscritto all'ordine del giorno. In ogni caso, il Comitato non può far finta di ignorare la sua istanza, ma occorre stabilire una nuova seduta per valutare la sua proposta, la quale, se accolta, impone di avvertire il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato Regolamento.

Circa la necessità di precisare le richieste istruttorie, l'acquisizione della lettera del 7 dicembre 1990 si rende indispensabile in ordine all'ipotesi di attentato all'autonomia costituzionale del Governo, e quindi della messa in pericolo della forma di governo, così come previsto dall'articolo 283 del Codice penale. Sempre in relazione a quest'ultima fattispecie astratta, è opportuno acquisire la documentazione riguardante il ritiro della delega al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione ad un possibile attentato al funzionamento di tale organo a rilevanza costituzionale. Altre richieste istruttorie potrebbero legarsi ad un possibile attentato alla funzionalità del Parlamento: ma a tale riguardo non sembra necessaria alcuna particolare attività istruttoria, dal momento che il messaggio sulle riforme istituzionali ed il relativo dibattito parlamentare sono già pubblicati negli appositi atti parlamentari.

Conclude, ribadendo il senso delle sue richieste, che si inquadrano nell'ottica di garantire la funzionalità istituzionale della Repubblica italiana.

Il senatore SANTINI ricorda la proposta molto precisa, avanzata dal senatore Filetti, di archiviare la denuncia per manifesta infondatezza, la quale va posta in votazione prima di eventuali richieste di carattere istruttorio, le quali sarebbero precluse dal suo possibile accoglimento, come risulta dal precedente di cui alla seduta del 4 gennaio 1991.

Il senatore MAZZOLA ritiene non possano sussistere due categorie di parlamentari in relazione ai reati presidenziali: ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 219 del 1989, il parlamentare che intenda fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera cui appartiene. Pertanto, i membri del Comitato non possono utilizzare surrettiziamente procedimenti scaturiti da altre iniziative, onde inserire proprie denunce.

Il senatore POLLICE, in via preliminare, fa presente che il punto della denuncia concernente le esternazioni necessita di acquisizioni

istruttorie, che ben ciascun membro del Comitato è legittimato a chiedere.

Il senatore GALLO, ricordate le osservazioni del senatore Filetti, secondo il quale i fatti di cui alla denuncia, veri o falsi, non possono dar vita ai reati dell'articolo 90 della Costituzionale, invita a porre in votazione la proposta di archiviazione, il cui eventuale accoglimento - secondo i precedenti - risulta preclusivo rispetto ad eventuali richieste istruttorie.

Il senatore POLLICE, in punto di merito, ritiene non infondati i contenuti della denuncia. La mancata nomina tempestiva di due giudici costituzionali ha alterato la composizione e la maggioranza del collegio della Corte costituzionale. La reiterazione abnorme di decreti-legge - come rilevato dalla citata giurisprudenza costituzionale - altera il rapporto tra Parlamento e Presidente della Repubblica, che in tal modo ha dato vita ad un vero e proprio atto di imperio. Infine, la terza ipotesi della denuncia sembra adombrare la violazione dell'articolo 1 della Costituzione. Pertanto, esprime l'avviso che il Comitato debba vagliare i fatti *ex informata conscientia* e pertanto procedere ad acquisizioni istruttorie.

Il senatore GUIZZI rileva come dall'ampia discussione sia emersa l'opportunità di archiviare per manifesta infondatezza la denuncia in esame, che tra l'altro contiene elementi di irriguardosità nei confronti del Capo dello Stato. Nella seduta odierna sono state ripetitivamente riproposte le stesse richieste istruttorie già avanzate nella seduta del 4 gennaio 1991.

Sotto il profilo procedurale, non possono ipotizzarsi discrasie tra l'articolo 10 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa e l'articolo 5 della legge n. 219 del 1989, che prescrive al parlamentare di presentare una denuncia nei confronti del Capo dello Stato al Presidente della Camera di appartenenza.

Conclude, dichiarandosi a favore della proposta di archiviare la denuncia per manifesta infondatezza.

Il senatore CORLEONE invita ad una attenta lettura del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, il cui articolo 9, comma 2, prevede che sia data notizia al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio dal Comitato, le quali quindi debbono intendersi aperte al di fuori di una denuncia già presentata, che lo stesso Presidente della Camera trasmette al Comitato ai sensi dell'articolo 9 del predetto Regolamento.

Si dichiara favorevole alla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza, talmente risultano banali le questioni sollevate, mentre probabilmente altre denunce molto più consistenti prossimamente saranno presentate e richiederanno indagini approfondite. In ogni caso, si chiede se il Comitato possa agire solo sulla base di logiche di maggioranza e sollecita l'esigenza di chiarire alcune questioni giuridiche, quali il rapporto tra la legge n. 219 del 1989 ed il Regolamento per i procedimenti d'accusa, e le modalità delle votazioni, che a suo avviso dovrebbero avvenire con la garanzia della segretezza, riguardando

persone (ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento generale del Senato).

Il senatore IMPOSIMATO ritiene che vada valutata nel suo complesso la denuncia, la quale contiene elementi non indicati nei capi di imputazione, ma desumibili dalla parte discorsiva. A suo avviso, sono connesse le due questioni della facoltà di promuovere le indagini e della valutazione della denuncia nel merito: è evidente che il Comitato ha il dovere di svolgere delle indagini solo nel caso in cui la denuncia appaia di una qualche fondatezza in punto di merito. Si dichiara d'accordo con il senatore Gallo circa l'esigenza di rispettare il principio della previa contestazione dell'accusa, per cui non vanno considerate ipotesi non contenute nella denuncia. A questo riguardo, la ritardata nomina di due giudici costituzionali e l'emanazione di decreti-leggi reiterati non configurano a suo avviso un attentato alla Costituzione.

Invece, la minaccia di sciogliere le Camere può configurarsi come una violazione dell'articolo 90 della Costituzione, che prevede il reato (di pericolo) di attentato alla Costituzione - che non va assimilato all'articolo 283 C.P. - trattandosi di un reato proprio e più ampio, dato che altrimenti vi sarebbe dovuto essere un richiamo quanto meno alla stessa formulazione di reato. Qualora il Presidente avesse sciolto le Camere, avrebbe a suo avviso compiuto un attentato alla Costituzione, dato che lo scioglimento può essere effettuato solo in determinate circostanze. Si chiede se il continuo annuncio di uno scioglimento possa integrare il delitto dell'articolo 90 della Costituzione: a quanto pare, sullo scioglimento sono stati consultati i Presidenti delle Camere, che avrebbero espresso la convinzione della mancanza delle condizioni. Pertanto, sarebbe opportuno acquisire elementi istruttori su tale argomento. Ritiene doveroso lo svolgimento delle indagini, qualora ve ne sia necessità, anche alla luce dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 219 del 1989, in base al quale il Comitato «procede» (e non «può procedere») alle indagini.

Si dichiara d'accordo con le esigenze istruttorie avanzate dal senatore Onorato. Per quanto concerne la denuncia, è favorevole alla proposta di archiviazione limitatamente alle prime due fattispecie. Circa l'ultimo punto, ritiene invece non sussistano elementi per la manifesta infondatezza, anche per la gravità dei giudizi espressi dal Presidente della Repubblica nei riguardi, in particolare, dei componenti del Comitato parlamentare per i servizi segreti e della Commissione di inchiesta sul terrorismo.

Il deputato GORGONI preannuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano sulla proposta di archiviare per manifesta infondatezza la denuncia, che non contiene fattispecie inquadrabili nelle figure previste dall'articolo 90 della Costituzione.

Il deputato VAIRO sottolinea la necessità di non confondere la possibilità di promuovere le indagini con l'esame dei fatti di cui alla denuncia, dal momento che va evitata la tentazione di allargare surrettiziamente il campo di indagine. Circa le considerazioni svolte dal senatore Imposimato, sotto il profilo squisitamente di merito richiama la distinzione tra semplice violazione della Costituzione e attentato alla

Costituzione: a tale fine, è rilevante non tanto un *quid pluris*, quanto un *quid* di diversità tra l'una e l'altra ipotesi. Il riferimento, effettuato dal senatore Onorato, ad un «contesto di turbolenza istituzionale» rappresenta un abile tentativo di superare l'evidente insufficienza delle accuse di cui alla denuncia con la dilatazione del campo di indagine. Lo stesso senatore Imposimato si è espresso in modo contraddittorio, affermando che in caso di scioglimento, si sarebbe avuto un attentato alla Costituzione, per poi concludere che anche la minaccia reiterata di scioglimento si configura in tal modo: sembra quasi si voglia prospettare una sorta di «tentativo nel tentativo».

Per queste ragioni, si dichiara favorevole alla proposta di archiviare la denuncia per manifesta infondatezza.

Il deputato FRACCHIA - nel riassumere i termini del dibattito - rileva come sulle prime due fattispecie di cui alla denuncia del signor d'Anna sia prevalsa quasi all'unanimità la tesi dell'archiviazione per manifesta infondatezza. Lo stesso senatore Onorato ha successivamente rinunciato alla sua originaria richiesta istruttoria sulla questione della reiterazione dei decreti legge. Circa la terza fattispecie denunciata, è stato richiesto un supplemento di indagini. Ma le attività in questione sono tipicamente funzionali, trattandosi di atti posti in essere dal Capo dello Stato addirittura durante una visita di Stato in terra straniera: pertanto o vi sono gli estremi per i reati di cui all'articolo 90 della Costituzione, oppure vi è piena irresponsabilità funzionale. La denuncia fa riferimento all'articolo 269 C.P., che però è un reato di danno e non di pericolo, richiedendosi il «nocumento agli interessi nazionali»: ma tale danno non si è verificato nè è stato denunciato dal signor d'Anna. Certamente la decisione di aprire le indagini sul punto ha una chiara valenza politica: ma si chiede quale danno verrebbe arrecato alle istituzioni qualora si ritenesse che il Capo dello Stato, durante una visita all'estero, ha recato nocumento agli interessi nazionali. In ogni caso, non esclude in via teorica che si possa far riferimento all'articolo 269 C.P. per la configurabilità dei reati di cui all'articolo 90 della Costituzione.

Per queste ragioni il Gruppo Comunista-PDS voterà a favore della proposta di archiviare per manifesta infondatezza la denuncia in relazione alle tre fattispecie contenute.

Inoltre, si pone l'interrogativo se la proposta, avanzata dal senatore Onorato, di promuovere d'ufficio le indagini sia proponibile in questa sede. Come rilevato dal senatore Correnti, in qualunque momento un membro del Comitato può proporre lo svolgimento di indagini di ufficio. Tuttavia, si chiede quale rilievo possa avere una richiesta già presentata e ritirata nella seduta del 4 gennaio scorso. Pertanto, invita a porre in votazione la proposta di archiviare la denuncia; e semmai, successivamente, in altra seduta, potranno essere valutate le richieste istruttorie del senatore Onorato.

Il Presidente MACIS, dichiarata chiusa la discussione generale, fa presente che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per i procedimenti d'accusa le deliberazioni debbono essere assunte dalla maggioranza dei componenti il Comitato (comma 1), i quali non possono astenersi dal voto (comma 2). Avverte infine che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza.

Il senatore ONORATO preannuncia il voto favorevole sulla proposta di archiviare la denuncia, limitatamente alla ritardata nomina dei giudici costituzionali ed alla reiterazione dei decreti-legge. Sulla terza fattispecie, concernente la attività antinazionale posta in essere all'estero, esprimerà un voto contrario, ritenendo più opportuna una dichiarazione di incompetenza. Altrimenti si dovrebbe ritenere che anche le esternazioni informali rappresentano atti funzionali e quindi sono coperte da irresponsabilità; conclusione a dir poco eccessiva.

Il deputato CERUTI preannuncia il voto favorevole sulla proposta di archiviare la denuncia, limitatamente alle prime due fattispecie. Si dichiara contrario ad archiviare l'ultimo punto riguardante le esternazioni, ritenendo al riguardo più opportuna una dichiarazione di incompetenza.

Il deputato MELLINI sottolinea la pericolosità dell'affermazione secondo cui le esternazioni del Capo dello Stato all'estero non sarebbero atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni: in tal modo si finirebbe per annullare in tale ambito la figura dell'abuso delle funzioni presidenziali, che può avere una rilevanza di non poco conto. Nè l'illiceità del comportamento è sufficiente di per sé ad escludere la riferibilità alle funzioni presidenziali. Pertanto, una dichiarazione di incompetenza potrebbe essere alquanto rischiosa. Per queste ragioni esprimerà un voto favorevole sulla proposta di archiviare nella sua interezza la denuncia.

Il senatore POLLICE preannuncia il voto contrario sulla proposta di archiviare la denuncia, che invece andrebbe approfondita nel suo complesso.

Il Presidente MACIS - qualora fosse approvata la proposta di archiviazione - si dichiara disponibile, se non vi sono osservazioni, a stendere la motivazione dell'ordinanza di archiviazione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 219 del 1989, facendo riferimento ai principi contenuti nell'ordinanza depositata a seguito della seduta del 4 gennaio scorso, con l'aggiunta di considerazioni sul concetto di attentato alla Costituzione, e della precisazione che le esternazioni del Capo dello Stato rientrano nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente avverte che - in base alla costante prassi della Giunta del Senato ed ai precedenti di cui alle sedute del Comitato - la votazione avverrà in modo palese.

Inoltre - alla stregua del precedente della seduta del 4 gennaio 1991 e del principio generale stabilito dall'articolo 102, comma secondo, del Regolamento del Senato - porrà in votazione, per parti separate, in relazione alle tre fattispecie di cui alla denuncia, prioritariamente la proposta di archiviazione per manifesta infondatezza, il cui eventuale accoglimento sarebbe preclusivo di altre proposte di dichiarazione di incompetenza o di carattere istruttorio.

Ulteriori istanze istruttorie, riguardanti altre questioni, non possono essere votate nella seduta odierna, non essendo all'ordine del giorno. Qualora il senatore Onorato insistesse sulla proposta di promuovere

indagini d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento per i procedimenti d'accusa, convocherà il Comitato entro 10 giorni dalla proposta stessa.

Il Presidente pone ai voti la proposta di archiviare per manifesta infondatezza la denuncia presentata dal signor d'Anna, relativamente al punto A (sulla ritardata nomina di due giudici costituzionali).

Il Comitato approva.

È quindi posta ai voti la proposta di archiviare per manifesta infondatezza la denuncia presentata dal signor d'Anna, relativamente al punto B (riguardante la reiterazione per 11 volte di un decreto-legge).

Il Comitato approva.

Infine, il Presidente pone ai voti la proposta di archiviare per manifesta infondatezza la denuncia presentata dal signor d'Anna, relativamente al punto C (sulle esternazioni durante la visita di Stato a Budapest, Praga e Bratislava).

Il Comitato approva.

SULLA PROPOSTA DI PROMUOVERE D'UFFICIO LE INDAGINI.

Il Presidente MACIS ricorda che il senatore Onorato nel corso della seduta ha avanzato, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per i procedimenti d'accusa, una proposta di promuovimento d'ufficio delle indagini.

Il deputato MELLINI ritiene opportuno evitare di procedere per approssimazioni successive, data anche l'imminenza della presentazione di una complessa denuncia nei riguardi del Capo dello Stato. Inoltre, è indispensabile che una proposta di apertura d'ufficio delle indagini sia formulata per iscritto ai fini di una sua piena valutazione.

Il senatore SANTINI - richiamata la distinzione tra la presentazione di una denuncia da parte di un parlamentare ed il promuovimento d'ufficio delle indagini, su proposta di un membro del Comitato - esprime perplessità sulla proposta del senatore Onorato ed in ogni caso ricorda gli adempimenti procedurali da effettuare in tale ipotesi (ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento per i procedimenti d'accusa).

Il senatore ONORATO ritira la proposta di promuovimento d'ufficio delle indagini, riservandosi di presentarla in futuro in una forma più dettagliata ed approfondita, anche alla luce della imminente denuncia, cui ha fatto riferimento il deputato Mellini.

La seduta termina alle ore 19,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

222^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 13,20.

Salvato ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675)

Guizzi: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271)

Deputati Mastrantuono ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, raccomandando alla Commissione di merito di valutare se, nel caso di specie, sussistano i requisiti indicati nel disegno di legge di delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (A.S. 2478)

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo Raffaele ed altri; Mensorio ed altri; Piccirillo; Nappi ed altri

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità,

raccomandando alla Commissione di merito di valutare se, nel caso di specie, sussistano i requisiti indicati nel disegno di legge di delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (A.S. 2478)

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Curci e Mastrantuono; Gargani ed altri
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, raccomandando alla Commissione di merito di valutare se, nel caso di specie, sussistano i requisiti indicati nel disegno di legge di delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (A.S. 2478).

Ratifica ed esecuzione del primo e del secondo protocollo, firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988, relativi all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza in materia di interpretazione della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (2761)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione, all'unanimità, conviene di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione (2762)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Dopo la relazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione, all'unanimità, delibera di esprimere parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988 (2763)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente MURMURA, suggerendo di esprimere parere favorevole.

Conviene all'unanimità la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2764), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2765), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA, illustrato il disegno di legge, suggerisce di esprimere avviso favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione (2766), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Dopo la relazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione del protocollo convenzionale sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione (2767), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA, dopo aver dato conto del disegno di legge, propone di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Conviene all'unanimità la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (2768)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989 (2769), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988 (2770)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989 (2771)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente MURMURA, proponendo di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 (2772)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990 (2773)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Illustra il disegno di legge il presidente MURMURA, suggerendo di esprimere parere favorevole.

Concorda all'unanimità la Sottocommissione.

Mancino ed altri: Modifica dell'articolo 48, sesto comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e della Corte costituzionale (2935)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il senatore GUZZETTI ricorda che i rispettivi comitati consultivi, nominati dai Presidenti delle due Camere, per l'esame delle questioni relative all'indennità parlamentare, hanno concluso il lavoro istruttorio il 18 luglio scorso, approvando un documento, che sarà illustrato nei rispettivi Uffici di Presidenza. Tale documento contiene, tra l'altro, alcune raccomandazioni di modifiche legislative finalizzate a correggere talune distorsioni della indennità parlamentare.

Il disegno di legge in esame riguarda appunto una di tali modifiche. Il provvedimento ha infatti come obiettivo la sottoposizione della indennità parlamentare, e di quelle ad essa equiparabili, all'imposta sui redditi delle persone fisiche, tenendo comunque conto dei peculiari oneri che, a vario titolo, sono sostenuti dai parlamentari per l'esercizio della loro funzione. La modifica consiste nell'aumentare all'82 per cento l'importo delle indennità parlamentari assoggettabili ad imposizione fiscale. In considerazione della finalità cui il disegno di legge è diretto, il relatore propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Convieni il senatore FRANCHI, rilevando che il provvedimento consentirà finalmente di eliminare un privilegio antico ed immotivato.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Valiani ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566)

(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GUZZETTI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Deputati Lodigiani ed altri; Savio: Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2872), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: rinvio dell'esame)

Il relatore, senatore GUZZETTI, chiede di rinviare l'esame del provvedimento, in considerazione della delicatezza della materia ivi disciplinata.

La Sottocommissione conviene.

Disposizioni sui titoli professionali del personale marittimo (2883)
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA fa presente che il provvedimento attribuisce al Ministro della marina mercantile la potestà di disciplinare, con proprio decreto, le abilitazioni professionali del personale marittimo di coperta e di macchina sulle navi da pesca. A tale proposito, egli rileva che l'articolo 134 del codice della navigazione - sia pure relativamente alla navigazione interna - già prevede che il Ministro dei trasporti possa determinare «altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali». Egli propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione all'unanimità.

Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo (2910)
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GUZZETTI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche (2652-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Foschi ed altri; dei deputati Sanese ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente MURMURA, suggerendo di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole, per quanto di competenza.

La Sottocommissione conviene all'unanimità.

Bernardi ed altri: Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651)

Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645)

Petrara ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti il presidente MURMURA, proponendo di esprimere avviso favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803-bis-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri; Cutrera ed altri, del disegno di legge governativo e di un disegno di legge governativo risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 5 e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore SANTINI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Petrara: Tutela delle terrecotte popolari (2644)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Dopo la relazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la congruità delle norme ivi contenute con quelle comprese nel disegno di legge n. 2652-B.

La seduta termina alle ore 14.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

Deputati Aniasi ed altri; Ridi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;*

Deputato Fausti: Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (2580), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 9,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AZZARÀ ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624).
- BERTOLDI ed altri. - Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379).
- BOLDRINI ed altri. - Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588).
- ZITO ed altri. - Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2825).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI. - Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della festività del 2 giugno (203).
- GUALTIERI ed altri. - Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310).
- BOLDRINI ed altri. - Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).
- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).
- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024).
- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).
- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359).

*In sede deliberante***Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

**DIFESA (4^a)**

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 15

*In sede consultiva su atti del Governo***Seguito dell'esame del seguente atto:**

- Programma di ammodernamento pluriennale dello Stato maggiore dell'esercito per l'acquisizione di carri armati di 2^a generazione (ARIETE).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sugli organi del servizio della leva militare (2836)
-

BILANCIO (5°)

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 8,45

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge ed emendamenti ad esso relativi:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375-233-1020-1679 e 1879-A-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione in data 22 maggio 1991*).
-

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- MANCINO ed altri. - Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e della Corte costituzionale (2935).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BEORCHIA. - Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695).
- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Misura degli interessi da corrisondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze, dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690).
- Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. - Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (840).
- Deputati MATULLI ed altri. - Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze (2820) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- VALIANI ed altri. - Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566).

- Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843).
- Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (2912).

Discussione del disegno di legge:

- Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (2519-bis) (*Consequente allo stralcio - deliberato dalla 7^a Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990 - degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
 - MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
- e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).

- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TORNATI ed altri. - Celebrazioni del II Centenario della nascita di Gioacchino Rossini (1691).
 - TORNATI ed altri. - Concessione di contributi per il Festival Rossiniano e per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini (2708).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni sui titoli professionali del personale marittimo (2883) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo (2910) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme generali in materia di opere pubbliche (2487).
- Deputati ANIASI ed altri; RIDI ed altri; TRANTINO; RIGHI; SANGUINETI ed altri. - Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato FAUSTI. - Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (2580) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803-bis-B) *(in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme sulla protezione dei cittadini e dell'ambiente contro gli alti rischi delle attività industriali e produttive (292).
- CASSOLA ed altri. - Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (406).

II. Esame dei disegni di legge:

- CUTRERA ed altri. - Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (2834).
- PETRARA ed altri. - Tutela delle terrecotte popolari (2644).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).
- GALEOTTI ed altri. - Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammmodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651).
- BOATO. - Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416).
- PETRARA ed altri. - Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645).
- PETRARA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (*Stralcio degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'11 luglio 1990*).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).
- Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863)

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'am-

biente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).

- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Fiera di Verona.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di protezione dei lavoratori.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- SARTORI ed altri. - Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293).
- ANTONIAZZI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio (347).
- MANCINO ed altri. - Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864).

- POLLICE. - Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251).
- CARIGLIA ed altri. - Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720).
- SALVI ed altri. - Tutela del diritto al collocamento obbligatorio (1841).
- GIUGNI ed altri. - Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922).
- ANGELONI ed altri. - Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 9

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- AZZARETTI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2878).
- AZZARETTI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2889).
- Deputati VOLPONI ed altri. - Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (2559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 9, 15 e 20

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).

- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
- ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. - Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728).
- AZZARÀ ed altri. - Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge 1457*).
- BOATO. - Norme in materia di inquinamento acustico (2128).
- BOSCO ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (2803).
(Già accolti dalla Commissione in sede referente il 4 luglio 1991 in un testo unificato con il seguente titolo: «Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico»)
- Deputati FIANDROTTI ed altri; TAGLIABUE ed altri; PROCACCI ed altri. - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (2928) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato*).

In sede redigente

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).

- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

e delle petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge.

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CASCIA ed altri. - Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255).
- CASCIA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485).
- ROSATI ed altri. - Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510).
- GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818).
- INNAMORATO ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889).
- COVIELLO ed altri. - Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008).
- CUTRERA ed altri. - Norme in materia di parchi naturali regionali (1647).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666).
- FILETTI e LA RUSSA. - Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440).
- PETRARA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549).

-
- Legge-quadro sulle aree protette (2918) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario ; Trantino ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).
-

**COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue connessioni**

Mercoledì 31 luglio 1991, ore 14

Acquisizione testimonianze:

- Dott. Croff, Dott. Gallo.
-